

**FLY S.p.A.**

---

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
per la prevenzione dei reati**

(art. 6 d.lgs. 231/2001)

---

**PARTE SPECIALE**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022

## INDICE

### PARTE SPECIALE

- I. **Premessa**
- II. **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati corruttivi (artt. 24, 25 e 25-ter, comma 1 lett. s-bis) d.lgs. 231/2001)**
- III. **Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)**
- IV. **Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)**
- V. **Reati in materia ambientale (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)**

## I. PREMESSA

### 1.1 Categorie di reati rilevanti

Al fine di dare attuazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito anche “*d.lgs. 231/2001*” o il “*Decreto*”), si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato dallo stesso richiamate e verificare quali di esse risultino concretamente rilevanti per **Fly S.p.A.** (in seguito anche “*Fly*” o la “*Società*”).

L’analisi delle fattispecie di reato è stata seguita dall’individuazione delle occasioni di reato nell’ambito dell’attività della Società e, conseguentemente delle aree e relative funzioni aziendali della Società a rischio, cioè di quelle nell’ambito delle quali gli illeciti possano essere commessi, allo scopo di effettuare una concreta valutazione del “*rischio-reato*” presente all’interno della Società.

All’esito di tale valutazione, sono state considerate concretamente rilevanti per la Società le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e reati corruttivi** (artt. 24, 25 e 25-ter, comma 1, lett. s-bis);
- **reati societari** (art. 25-ter);
- **reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies);
- **reati ambientali** (art. 25-undecies).

Sono stati - quindi - stabiliti i protocolli cautelari, cioè gli obblighi e le procedure da osservare al fine di prevenire la commissione dei reati di cui trattasi.

La presente **Parte Speciale**, che prende in considerazione i soli reati presupposto che sono stati considerati rilevanti per la Società, si applica ai Destinatari operanti nelle aree di attività e relative funzioni aziendali a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie ed occasione di reato di seguito illustrata.

I Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito anche il “*Modello*”), hanno l’obbligo di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e comunque idonea ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, i Destinatari hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

### 1.2 Procedure aziendali

La Società ha affidato il proprio controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. ad una Società di revisione interamente composta da professionisti revisori contabili, che effettua controlli contabili nel corso di tutto l’anno.

Inoltre Fly ha formalmente adottato un proprio Sistema di Gestione Integrato “*Sicurezza ed Ambiente*”, conforme - per gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro - ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 45001:2018 ed in linea, per quanto attiene agli aspetti ambientali, ai principali requisiti di cui alla UNI ISO 14001:2015 ed un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla ISO 9001:2015, i quali costituiscono - a tutti gli effetti - parte integrante e sostanziale del presente Modello che è in linea - quindi - anche con le indicazioni espressamente date dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008.

La Società, in attuazione degli *standard* di controllo indicati in ciascuna sezione del presente documento, con riferimento a ciascun gruppo di reati considerato rilevante per Fly, si è - quindi - dotata di un repertorio di procedure interne, di istruzioni oltre che di regolamenti, che costituiscono, a tutti gli effetti, dei “*protocolli cautelari*” per la

prevenzione del “rischio-reato”. Tali protocolli sono disponibili agli atti della Società ed accessibili da qualunque Destinatario che abbia legittimo interesse. Le versioni vigenti di tali documenti sono disponibili presso le competenti funzioni aziendali, sottoscritte per identificazione dai responsabili di funzione ed una versione elettronica è disponibile nel gestionale di Gruppo Forgital (“NLO”) ed accessibile per la consultazione da parte dei dipendenti coinvolti in tali procedure.

Le procedure interne sono caratterizzate dalla separazione delle funzioni di decisione, attuazione e controllo, con adeguata formalizzazione e documentazione delle fasi dei relativi processi funzionali.

Ciascun Responsabile di funzione deve portare a conoscenza del personale da lui dipendente i Protocolli inerenti la funzione cui è preposto e ne deve esigere il rispetto.

### **1.3 Sistema delle deleghe e dei poteri di firma**

La Società si è dotata del sistema di deleghe e di poteri illustrato nei documenti qui di seguito indicati, nelle versioni di volta in volta vigenti cui si rimanda, disponibili agli atti della Società ed accessibili da chiunque abbia legittimo interesse:

- (i) Statuto;
- (ii) Organigrammi con descrizione delle relative responsabilità funzionali;
- (iii) Deleghe di funzioni;
- (iv) Poteri di firma (ad efficacia esterna);
- (v) Procure Speciali.

Le attribuzioni di poteri all'interno dell'organizzazione vengono fatte in coerenza con le responsabilità di ciascun soggetto, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Le deleghe e le procure sono formalizzate per iscritto e riportano le seguenti indicazioni:

- soggetto conferente e fonte del suo potere;
- soggetto delegato o procuratore, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita;
- oggetto della delega e procura, con elencazione degli atti per cui la delega o procura viene conferita;
- limiti di valore entro cui il delegato o procuratore è legittimato ad esercitare i poteri a lui conferiti.

Il complesso della documentazione sopra indicata è tenuto e aggiornato a cura della Direzione aziendale.

Il sistema delle deleghe e delle procure è caratterizzato dalla allocazione di ciascuna delega o procura al soggetto dotato delle necessarie competenze.

## II. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI CORRUTTIVI (artt. 24, 25 e 25-ter, comma 1 lett. s-bis) d.lgs. 231/2001)

### 2.1 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

Il presente paragrafo contiene il risultato delle analisi condotte dalla Società allo scopo di individuare le aree (processi) e funzioni aziendali “sensibili”, in quanto esposte al rischio di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

La presente sezione è dedicata all’*“area di rischio-reato”* legata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle condotte illecite previste dal Decreto che – in relazione a ciò – si possono configurare all’interno della Società oltre che alle condotte corruttive in genere, sia di soggetti pubblici che privati (rif. artt. 24, 25 e 25-ter, comma 1, lett. s-bis).

Per quanto concerne tale *“area di rischio-reato”*, sono state individuate le:

- *attività sensibili* c.d. *“dirette”*, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto di contatti diretti con funzionari pubblici e/o incaricati di un Pubblico Servizio comportano il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione
- *attività sensibili* c.d. *“strumentali”* alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportano contatti diretti con funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Qualsiasi riferimento alla **Pubblica Amministrazione** (in seguito anche *“P.A.”*) che di seguito verrà fatto include, oltre allo Stato ed alle sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati *“Pubblici Ufficiali”* o *“incaricati di pubblico servizio”* ai sensi della normativa vigente.

Per **Pubblico Ufficiale** (P.U.) deve intendersi colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l’accento sulla tipologia dell’attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell’ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all’attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen., Sez. VI, n. 172198/85). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo (Cass. Pen., Sez. VI, n. 172191/85).

Ad esempio, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall’ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall’amministrazione finanziaria (Cass. Pen., Sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell’ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell’interesse pubblico affidata originariamente all’Ente concedente (Cass. Pen., Sez. III, 13.9.1993, n. 1806).

L’**incaricato di Pubblico Servizio** è invece colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per *“pubblico servizio”* deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dell’ipotesi di prestazione d’opera meramente materiale.

In via esemplificativa, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di incaricati di Pubblico Servizio:

- agli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un’attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., Sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- agli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l’Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen., Sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza quindi, l’elemento discriminante per stabilire se un soggetto rivesta o meno la qualità di *“incaricato di un Pubblico Servizio”* è rappresentato non dalla natura giuridica dell’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

### 2.1.1 Art. 316-bis c.p.

#### Malversazione in danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

## **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve comunque essere un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione ad un determinato soggetto, da parte di un ente pubblico, di sovvenzioni, contributi o finanziamenti:

- a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- in vista di un fine di pubblica utilità.

I contributi e le sovvenzioni sono erogazioni a fondo perduto, che possono avere carattere periodico od occasionale, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all' "an" o al "quantum" o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri, come cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati o cessioni di credito aventi condizioni di ripagamento particolarmente vantaggiose.

La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse. Allo scopo di conferire all'illecito una dimensione realmente offensiva, si esclude la sua configurabilità anzitutto nelle ipotesi in cui l'opera o l'attività oggetto dell'erogazione sia stata comunque realizzata, indipendentemente cioè dal suo compimento in tempi antecedenti l'erogazione ovvero dal diverso impiego delle somme eventualmente risparmiate. Di più, al fine di evitare la sovrapposizione della fattispecie penale e di quelle civili e amministrative in tema di inadempimento, la sussistenza del reato va parimenti esclusa nei casi in cui il finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse ma comunque di interesse collettivo.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse.

Quanto al momento consumativo, il reato, in quanto condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine previsto nell'atto di erogazione.

## **Considerazioni applicative**

Il reato è ipotizzabile per la Società, considerato che essa può essere destinataria di erogazioni per attività di pubblico interesse e non costituisce un apparato della Pubblica Amministrazione. Allo stato la Società ricorre a tali forme di erogazioni pubbliche e, conseguentemente, la esposizione a tali aree di rischio è ipotizzabile.

## **Occasioni di reato**

- indebito utilizzo o destinazione a scopi diversi di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) ricevute dalla Società, ad esempio, per ricerca ed innovazione tecnologica, per attività di formazione, per investimenti ambientali, per adeguamento della sicurezza.

## **Processi aziendali a rischio**

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti per lo sviluppo di progetti di ricerca;

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa sul lavoro;

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa fiscale;

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti da specifici bandi.

## **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direzione Tecnica  
Direzione Finanziaria  
Risorse Umane

## 2.1.2 Art. 316-ter c.p

### Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

### Fattispecie

La norma, introdotta dall’art. 4 della Legge 29.09.2000, n 300 (contenente la ratifica di alcuni Atti internazionali) al fine di completare il preesistente sistema repressivo delle frodi contro gli interessi statali e comunitari, introduce un reato comune per la cui consumazione è richiesto l’ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, mediante l’utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, a nulla rilevando l’eventuale induzione in errore del soggetto passivo, ovvero la causazione di un danno (i quali rappresentano invece elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 c.p., per il quale vedi *infra*).

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

*Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.*

*Quanto al momento consumativo, il reato si consuma all’atto dell’ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.*

### Considerazioni applicative

*Il reato è ipotizzabile per la Società, con vasta casistica. Vale quanto detto per l’art. 316-bis c.p.. Peraltro, il reato ha latitudine più ampia di quello di cui all’art. 316-bis c.p. e può coinvolgere un numero maggiore di strutture e funzioni. Inoltre lo specifico elemento oggettivo del reato (ottenimento di erogazione pubblica senza reale riferimento a concrete iniziative dell’impresa) fa sì che il reato stesso presenti scarse possibilità di preventiva individuazione.*

*Allo stato la Società ricorre a tali forme di erogazioni pubbliche e, conseguentemente, la esposizione a tali aree di rischio è ipotizzabile.*

### Occasioni di reato:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, altre erogazioni) ricevute per qualsiasi fine ed, in particolare, a scopo di ricerca, per l’insediamento di attività produttive (ad es. per ristrutturazioni di immobili o per adeguamento della sicurezza) o per la assunzione o formazione del personale, ad esempio mediante presentazione di documenti

o dichiarazioni non veritiere od omissive.

## **Processi aziendali a rischio**

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti per lo sviluppo di progetti di ricerca;

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa sul lavoro;

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa fiscale;

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti da specifici bandi.

### **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direzione Tecnica  
Direzione Finanziaria  
Risorse Umane

## **2.1.3 Art. 356 c.p.**

### **Frode nelle pubbliche forniture**

***“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [n.d.r. inadempimento di contratti di pubbliche forniture] è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 Euro.***

***La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”***

#### **Fattispecie**

Tale fattispecie di reato è integrata laddove sia commessa frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., relativi a contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Essa, dunque, tutela il buono e regolare andamento della P.A. contro le frodi dei fornitori nell'esecuzione di un contratto di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica.

Si ritiene sussistente il delitto anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice.

#### *Considerazioni applicative*

Il reato non appare ipotizzabile – allo stato - per la Società in considerazione del fatto che non ha obblighi che gli derivano dalla sottoscrizione di un contratto di fornitura con lo Stato o con un altro ente pubblico.

## **2.1.4 Art. 640, comma 2 n. 1, c.p.**

### **Truffa ai danni dello Stato**

**“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.**

**La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549:**

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;**

**[omissis]**

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7”.

### **Fattispecie**

La condotta del reato di truffa si sostanzia nell'indurre taluno (mediante artifici o raggiri) al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente ed un danno per la vittima.

Il d.lgs. 231/2001 considera la norma con esclusivo riguardo alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n.1, ossia nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero nel caso (di scarso interesse per quanto qui interessa) in cui sia stato compiuto con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Pertanto, l'ipotesi di reato essenzialmente rilevante ai fini del Modello si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il concetto di “*artifici*” e quello di “*raggiri*” recano una particolare qualificazione della condotta fraudolenta: il primo esprime tradizionalmente l'idea della “*messa in scena*”, dell’“*alterazione della realtà*”, insomma di una situazione apparente che non trova riscontro nei fatti; il secondo rappresenta un “*discorso o ragionamento*” destinato a creare un falso convincimento, ossia un “*avvolgimento ingegnoso di parole*” che, al contrario dell'artificio non lascia segno di caratterizzazione oggettiva, operando soltanto sulla psiche del soggetto ingannato. Gli artifici e i raggiri, inoltre, debbono avere per effetto l'induzione in errore della vittima. Il soggetto passivo dell'errore dev'essere persona determinata, ma gli artifici e i raggiri possono essere anche rivolti “*in incertam personam*”: si pensi, ad esempio, alla pubblicità fraudolenta. Soggetto passivo dell'inganno può essere persona diversa da quella che subisce il danno, purché si trovi in una situazione giuridica tale da poter compiere l'atto di disposizione patrimoniale. Per quanto riguarda il danno, è opinione comune che esso debba avere natura patrimoniale e possa acquistare rilevanza sia sotto il profilo del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la truffa costituisce un delitto doloso ed il dolo assume la forma del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre, con artifici e raggiri, taluno in errore, e determinarlo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale cui consegua per lo stesso un danno patrimoniale con conseguente profitto ingiusto per il soggetto agente. Si precisa al riguardo che la previsione del fine di profitto non consente di qualificare la truffa come delitto a dolo specifico, in quanto il profitto rappresenta non una mera finalità dell'azione lesiva, ma l'evento del reato.

Quanto al momento consumativo, il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata.

### **Considerazioni applicative**

Il reato sopra indicato appare astrattamente ipotizzabile per la Società, con la precisazione che, come detto, il reato interessa solo per la fattispecie di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 640 c.p..

### **Occasioni di reato**

- truffa in gare pubbliche o affidamenti diretti da parte di enti pubblici o, segnatamente, soggetti privati qualificabili come Organismi di Diritto Pubblico (es. compagnie petrolifere, compagnie aeree anche in forma di società per azioni a partecipazione pubblica), ad esempio mediante produzione o predisposizione agli Organismi di Diritto Pubblico di documenti o dati o informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) per la partecipazione a procedure di gara, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa o al fine di evitare l'esperimento di gare pubbliche con conseguente affidamento diretto;
- truffa nell'attività di negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti con Organismi di Diritto Pubblico (es. compagnie aeree con partecipazione pubblica) ad esempio mediante produzione o predisposizione agli Organismi di Diritto Pubblico di documenti o dati o informazioni non veritiere al fine di stipulare contratti di fornitura;
- truffa nell'ottenimento di licenze che vengono richieste dalla Società per la fabbricazione di prototipi per veicoli militari;
- truffa nell'ottenimento dell'autorizzazione a detenere materiale destinato ad un uso militare mediante produzione o predisposizione di documenti attestanti requisiti inesistenti;
- truffa nell'ottenimento dell'autorizzazione all'esportazione sia di beni destinati ad un uso militare che di beni che possono avere sia un uso militare che un uso civile (c.d. "*prodotti dual use*") mediante produzione o predisposizione di documentazione attestante requisiti inesistenti;
- truffa nell'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione di depositi doganali mediante la produzione o predisposizione di documentazione attestante requisiti inesistenti;
- truffa nell'ottenimento dell'iscrizione della Società nel Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese al fine di consentire alla medesima l'importazione, l'esportazione e il transito di materiali di armamento compresi in una determinata categoria;
- truffa con consapevole omissione o alterazione negli adempimenti contributivi, previdenziali, antiriciclaggio o antiterrorismo;
- sovrapproduzione agli Organismi di Diritto Pubblico sopra menzionati.

## **Processi aziendali a rischio**

Adempimenti Fiscali

Adempimenti Contributivi e Previdenziali

Partecipazione a procedure di gara d'appalto con Organismi di Diritto Pubblico

Negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti con Organismi di Diritto Pubblico

Richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni alla P.A.

Fatturazione attiva agli Organismi di Diritto Pubblico

## **Funzioni/Aree a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direzione Finanziaria  
Direzione Vendite  
Direzione Acquisti

Direzione Tecnica

### **2.1.5 Art. 640-bis c.p.**

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

#### *Fattispecie*

Per quanto concerne la fattispecie prevista dall’art. 640-bis, si tratta di una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato il rapporto di sussidiarietà esistente fra il reato di cui all’art. 316-ter e quello di cui all’art. 640-bis (vedi Cass. Pen., S.U., n. 20664/2017). Si è ritenuto, invece, che il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) può concorrere con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis), in quanto il primo tutela la P.A. da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale, mentre il secondo tutela il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. II, 29512/2015).

Circa la natura della fattispecie (ipotesi autonoma o circostanza aggravante) il contrasto insorto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato risolto dalle Sezioni Unite nel senso che trattasi di circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 e non figura autonoma di reato (Cass. Pen, S.U., n. 26351/2002).

L'elemento materiale del reato coincide con quello della truffa, a cui si aggiunge l'elemento specializzante dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'azione truffaldina rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

È indifferente, oltre alla qualità del destinatario, lo scopo a cui tali attribuzioni sono finalizzate.

Soggetti eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee.

Quanto ai precedenti, il fenomeno ha avuto un certo rilievo nelle frodi per l’ottenimento di sovvenzioni e contribuzioni comunitarie, specialmente nel settore agricolo.

#### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società. Vale, in via di principio, quanto detto *sub* art. 640 c.p. e *sub* artt. 316-bis e 316-ter c.p..

### **2.1.6 Art. 640-ter c.p.**

#### **Frode informatica in danno dello Stato**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600 a Euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7”.*

### **Fattispecie**

Si tratta di un particolare tipo di truffa nella quale *“la attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo del reato, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema”* (Cass. Pen., Sez. IV, 3065/1999).

La condotta punibile può consistere sia in un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del funzionamento), sia nel manipolarne arbitrariamente i contenuti (intervento su dati, informazioni e programmi), mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all’art. 615-ter c.p., potendo l’“intrusione informatica” sostanziarsi sia in una semplice “lettura” dei dati, sia nella “copiatura” degli stessi.

Peraltro, ai fini della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, il fatto deve essere commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell’altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell’abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un’astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d’opera. Il particolare disvalore che fonda l’aggravamento di pena va rinvenuto nel “tradimento della fiducia” riposta nel soggetto attivo da parte dell’ente o soggetto danneggiato.

Quanto al momento consumativo, il reato si consuma con la realizzazione dell’ingiusto profitto: in caso di ottenimento di disponibilità elettronica di somme, essa coincide con l’accredito di queste presso l’ente che gestisce informaticamente i rapporti di credito dell’agente e non con l’incasso materiale del denaro da parte di quest’ultimo.

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) interessa solo per la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 640-ter ed è astrattamente ipotizzabile per la Società, anche in relazione all’eventuale alterazione di flussi di informazioni e dati destinati agli Organismi di Diritto Pubblico ovvero alle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei rapporti con esse.

Vale al riguardo, in via di principio, quanto detto *sub* art. 640 c.p..

Tuttavia, per quanto concerne gli strumenti di rilevazione e prevenzione, va sottolineato che controlli e interventi che impediscano utilizzazioni non consentite dei sistemi informativi d'impresa devono essere compatibili con i limiti imposti dallo Statuto dei lavoratori e dalla disciplina giuslavoristica in genere.

## Occasioni di reato

- frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici, o ad Autorità di vigilanza (ad es. invio di materiale per gare in forma elettronica difforme dalle informazioni ufficiali trasmesse in forma cartacea);
- alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, etc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'Amministrazione.

## Processi aziendali a rischio

Collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di Vigilanza per adempimenti fiscali o societari.

## Funzioni / aree a rischio

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direzione Finanziaria  
Risorse Umane

### 2.1.7 Art. 317 c.p.

#### *Concussione*

***“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.***

## Fattispecie

In generale, il reato di concussione si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un Pubblico Servizio esercitano, nei confronti di un privato o di altro Pubblico Ufficiale, una pressione psichica (sotto forma di costrizione o induzione) tale da determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione (c.d. *metus publicae potestatis*).

Il reato si radica sui principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, vale a dire nella esigenza che la condotta del pubblico funzionario sia corretta, imparziale e aliena da vantaggi personali, per realizzare interessi e finalità della Pubblica Amministrazione, nonché per rispettare il principio della libertà di autodeterminazione del privato.

Quanto al soggetto attivo del reato, il delitto di concussione è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal *“Pubblico Ufficiale”* e dall’*“incaricato di Pubblico Servizio”*.

Gli elementi oggettivi che, sommandosi, possono dar luogo al reato sono: l’abuso della qualità o del potere, la costrizione, la promessa o dazione al soggetto attivo o ad un terzo di denaro o altra utilità.

L’*“abuso della qualità”* consiste in una strumentalizzazione, da parte dell’agente, della propria qualifica soggettiva, in cui sia implicita la possibilità di un esercizio dei poteri al fine di

costringere o indurre altri all'indebito; l'"*abuso dei poteri*" consiste in qualsiasi strumentalizzazione dei poteri di cui è investito il pubblico funzionario (anche mediante omissione, ritardo, ostruzionismo) al fine di costringere altri all'indebito.

La "*costrizione*" è intesa come minaccia di un male o come violenza fisica che elimina la residua libertà di scelta del privato.

La "*dazione o promessa di denaro o altra utilità*" - anche non di natura economica (fino alle prestazioni sessuali) - devono essere in rapporto causale con la condotta abusiva del funzionario e, quindi, rispondere ad una pretesa indebita di questo.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, costringendo altri all'indebito.

Quanto al momento consumativo, il reato si consuma nel momento della effettuazione della promessa o, solo qualora sia immediata, della dazione (la quale, se non immediata, è invece solo un fatto successivo che appesantisce l'offesa subita dal privato), sempre che promessa o dazione siano il risultato della condotta costringitiva del Pubblico Ufficiale.

### **Considerazioni applicative**

Il reato non appare ipotizzabile per la Società in considerazione della sua qualità di soggetto di diritto privato e non di "*Pubblico Ufficiale*" o di "*incaricato di Pubblico Servizio*".

#### **2.1.8 Art. 318 c.p.**

##### **Corruzione per l'esercizio della funzione**

***"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".***

### **Fattispecie**

Il reato si presenta come plurisoggettivo a struttura bilaterale, nel senso che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti secondo lo schema degli artt. 318-320 e dell'art. 321 c.p.

L'art. 318 c.p. è stato modificato dall'art. 1, comma 75, lett. f) della Legge 6 novembre 2012, n. 190. La nuova normativa ha abolito la precedente distinzione tra corruzione "anteriore" al compimento dell'atto e corruzione "successiva" al compimento dello stesso, per la quale il corruttore andava esente da pena.

La nuova formulazione del reato, inoltre, non fa più riferimento all'atto di ufficio quale oggetto dell'accordo illecito, bensì fa più genericamente riferimento ad un mercimonio in relazione alle funzioni e/o ai poteri propri del Pubblico Ufficiale. Eliminato il riferimento ad uno specifico atto dell'ufficio, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p. permette di ricomprendere al suo interno il mercimonio della funzione del Pubblico Ufficiale non caratterizzato dal compimento di specifici atti. Qualsiasi dazione indebita di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale può – quindi - integrare il reato di corruzione, anche nel caso in cui alla dazione non segua il

compimento di un atto da parte del Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società versi con cadenza periodica delle somme di denaro non dovute ad un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, anche senza che questi compia alcun atto correlato all’esercizio della propria funzione a favore della Società.

L’elemento determinante, e che distingue tra la concussione e la corruzione, è costituito dall’atteggiamento delle volontà rispettive del Pubblico Ufficiale e del privato e, di conseguenza, dal tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti: si ha infatti “*concussione*” quando il Pubblico Ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto alla richiesta, mentre si ha “*corruzione*” quando l’iniziativa è del privato, che si sforza di convincere il Pubblico Ufficiale a soddisfare le sue richieste.

Il denaro o altra utilità possono essere ricevute dal Pubblico Ufficiale “*per sé o per un terzo*”. Nella nozione di “*terzo*”, ovviamente, non rientra la Pubblica Amministrazione.

La ricezione del denaro o della utilità e l’accettazione della promessa non richiedono alcuna forma particolare.

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovute per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o la mera promessa di tale retribuzione comprendendone la finalità e la valenza retributiva.

È pacificamente riconosciuta l’indipendenza delle responsabilità del corrotto e del corruttore, potendo la responsabilità dell’uno essere esclusa per circostanze soggettive non operanti nei confronti dell’altro.

Il reato si consuma nel momento in cui il Pubblico Ufficiale accetta la promessa o riceve il denaro o altra utilità non dovuta.

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società.

### **Occasioni di reato**

Pressioni, sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Organismi di diritto Pubblico e Pubbliche Amministrazioni, titolari del potere di assumere determinazioni favorevoli o sfavorevoli alla Società in relazione a:

- adempimenti INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, SPISAL, etc.;
- gare pubbliche per appalti o forniture, affidamenti diretti;
- ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni, accreditamenti;
- verifiche ispettive ed attività di controllo in genere;
- conciliazioni amministrative.

### **Processi aziendali a rischio**

Partecipazione a procedure di gara o affidamento diretto con enti pubblici o Organismi di Diritto Pubblico

Attività di scelta dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Organismi di Diritto Pubblico;

Attività di selezione e gestione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi, strumentali e non all'esercizio dell'attività aziendale;

Attività di gestione dei flussi finanziari;

Attività di assunzione di personale che ha o ha avuto, in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con enti pubblici o Organismi di Diritto Pubblico;

Attività di gestione delle verifiche/ispezioni da parte delle Autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, lavoro, previdenza, fisco, dogane, etc.;

Attività di gestione dei rapporti con gli Enti pubblici di Certificazione;

Richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni alla P.A.;

Attività di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;

Attività di gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni ed altre erogazioni liberali.

### **Funzioni aziendali a rischio:**

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direzione Finanziaria  
Direzione Vendite

Direzione Acquisti

Direzione Operations

Direzione Tecnica

Risorse umane

Funzione HSE

### **2.1.9 Art. 319 c.p.**

#### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

***“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”***

### **Fattispecie**

La nozione di “atto di ufficio” deve essere intesa in una accezione molto ampia, comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo collegato all'ufficio ricoperto dall'*intraneus* e quindi concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come gli atti amministrativi, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali (come la sostituzione di una pratica, la materiale collocazione della stessa in maniera tale che ne sia anticipato o posticipato l'esame: Cass. Pen, Sez. VI, n. 5226/1993), e persino i pareri allorché essi assumano rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura

amministrativa, e quindi incidano sul contenuto dell'atto finale (Cass. Pen., Sez. VI, n. 21740/2016).

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere, per sé o per un terzo, una dazione o promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

La giurisprudenza ha ricompreso nella nozione di Pubblico Ufficiale il componente di un comitato istituito dalla Pubblica Amministrazione per fornire elementi di giudizio in vista dell'emanazione di un decreto ministeriale su una particolare materia. Pertanto la ricezione da parte del suddetto soggetto di denaro o di altre utilità date da privati per sostenere all'interno dell'organo una tesi a loro favorevole, integra gli estremi del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio perché, pur godendo i componenti dei comitati nominati dalla Pubblica Amministrazione di completa libertà nell'espressione delle loro tesi, essi sono sempre tenuti al rispetto dei doveri di fedeltà allo Stato, e quindi all'imparzialità ed onestà che tutti i Pubblici Ufficiali debbono sempre osservare. I pareri da loro manifestati sono sindacabili per accertarne la rispondenza a detti doveri, la cui violazione - per denaro o altro compenso - costituisce illecito penale.

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è ampiamente ipotizzabile per la Società.

Vale quanto detto *sub* art. 318 c.p.

#### **2.1.10 Art. 319-bis c.p.**

##### **Circostanze aggravanti**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

##### **Fattispecie**

La norma prevede, in una fattispecie autonoma, le circostanze aggravanti già contenute nel previgente art. 319 c.p. e sancisce l'inasprimento sanzionatorio non per la verifica del risultato bensì per l'oggetto dell'accordo criminoso.

Per *“pubblici impieghi o stipendi”*, si intendono gli impieghi di natura pubblica conferiti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, con esclusione dei rapporti di tipo privatistico; a tal fine non risultano pertanto sufficienti il semplice favore di carriera o l'aumento di stipendio.

Per *“pensione”* si intende, invece, ogni prestazione che imponga all'erario un obbligo continuativo di corresponsione di somme, a prescindere dalla misura dell'erogazione.

Per quanto attiene, infine, all'aggravante relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione, si ritiene che la stessa sia configurabile non solo quando la P.A. sia parte sostanziale del contratto, ma anche quando il soggetto pubblico vi abbia un interesse specifico (diverso da quello generico alla riscossione di tasse o imposte sugli

affari) in quanto il contratto, pur stipulato da terzi, attiene alla tutela di beni cui l'amministrazione è preposta, sempre che il fatto corruttivo incida sulla scelta di concludere il negozio, sul tipo di contratto perfezionato, sul contenuto delle pattuizioni, sulla scelta del contraente (Cass. Pen, Sez. VI, n. 8044/2016). Si ritiene, tuttavia, che la circostanza in esame non ricorra quando l'accordo criminoso intervenga successivamente alla stipulazione di contratti regolari, e cioè nel corso dell'esecuzione di essi (Cass. Pen., Sez. VI, n. 21192/2007).

### Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società.

Vale quanto detto *sub* art. 319 c.p..

#### 2.1.11 Art. 319-ter c.p.

##### Corruzione in atti giudiziari

*“Se i fatti indicati agli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

### Fattispecie

Il delitto di corruzione in atti giudiziari consiste nel fatto del Pubblico Ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione è previsto un aggravamento del trattamento punitivo che varia in ragione dell'entità della pena ingiustamente irrogata.

La norma costituisce non una circostanza aggravante ad effetto speciale dei delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p., bensì un reato autonomo.

Essa si connota per il particolare oggetto del *pactum sceleris*, consistente nel compiere un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo. Con la presente incriminazione, dunque, il legislatore intende sanzionare tutti quei comportamenti che si pongono in contrasto con l'esigenza di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Soggetti attivi del reato in commento sono il Pubblico Ufficiale (di regola un magistrato con funzioni giudicanti o requirenti) e il soggetto privato (*extraneus*); non sembra rientrarvi l'incaricato di pubblico servizio in quanto l'art. 320 non annovera l'art. 319-ter tra le disposizioni codicistiche richiamate.

La giurisprudenza, prendendo le mosse da una interpretazione ampia dell'espressione “*atti giudiziari*” (intesi come tutti gli atti che possono influire sul processo), ha riconosciuto il ruolo di soggetto attivo a tutti quei Pubblici Ufficiali che si trovano a compiere degli atti,

direttamente o indirettamente, idonei ad influire sull'esito di un dato processo (Cass. Pen., S.U., n. 1528/2010). Così, ad esempio, si è ritenuto "*atto giudiziario*", ai fini dell'integrazione del delitto in esame, anche quello del funzionario di cancelleria che, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti.

La condotta tipica consiste nel realizzare un fatto di corruzione (propria o per l'esercizio della funzione), in forza dell'esplicito richiamo normativo a tali fattispecie contenuto nella disposizione in parola. Tuttavia, la corruzione in atti giudiziari presenta un *quid pluris* in termini di disvalore rispetto agli illeciti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (che ne giustifica, peraltro, il più rigoroso regime sanzionatorio) e, come più sopra anticipato, costituisce una specifica ed autonoma figura delittuosa. Infatti il *pactum sceleris* in questo caso è finalizzato a favorire una parte processuale, con essa intendendo la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale.

Il destinatario del favore o del danno deve essere la "*parte processuale*", cioè il soggetto che ha proposto la domanda ovvero colui nei confronti del quale la domanda è stata proposta. Nel processo penale, tale qualifica spetta non solo all'imputato, al pubblico ministero, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per l'ammenda, ma anche all'indagato e alla persona offesa dal reato.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato di cui al primo comma richiede un dolo specifico che è costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di cui al secondo comma è aggravato dall'evento, il quale ultimo è posto a carico dell'agente come semplice conseguenza della sua condotta.

Quanto al momento consumativo, il reato di cui al primo comma si consuma come le fattispecie di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p.. Le ipotesi di cui al secondo comma assumono invece come evento l'inflizione dell'ingiusta condanna.

## **Considerazioni applicative**

Il reato è ipotizzabile per la Società.

## **Occasioni di reato**

- ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione (per l'esercizio della funzione o di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio) al fine di favorire o danneggiare una "*parte processuale*";
- erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali o altri consulenti in contatto con organi giudiziari.

## **Processi aziendali a rischio**

Stipulazione e gestione di contratti con legali e altri consulenti in contatto con organi giudiziari;

Gestione dei rapporti con i legali della Società o di eventuali controparti in controversie giudiziarie;

Gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società.

## **Funzioni e aree aziendali a rischio**

Tutte le aree e funzioni che possano decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo a quelle aree o a quei soggetti che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con legali o organi giudiziari, quali:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Direzione Finanziaria

Risorse umane

### **2.1.12 Art. 319-*quater* c.p.**

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

***“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.***

***Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000”***

#### **Fattispecie**

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-*quater* c.p., introdotto nell’alveo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 all’art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al Pubblico Ufficiale o all’incaricato di Pubblico Servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. Legge anticorruzione (Legge 190/2012) - di *“concussione per induzione”*, ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell’ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione).

A differenza del delitto di concussione, il male prospettato al privato non è ingiusto ed il soggetto che legittimamente dovrebbe subirlo decide di evitarlo sottostando alla illecita richiesta del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di Pubblico Servizio. Per questo motivo viene punito anche il soggetto che da o promette denaro o altra utilità, seppur con una pena più mite. In particolare, per le Sezioni Unite della Cassazione Penale (rif. Cass. Pen., S.U., n. 12228/2013) *“la punibilità del privato è il vero indice rivelatore del significato dell’induzione”*, che va intesa come *“alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l’ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi facenti capo alla p.a.”*. Le *“modalità della condotta induttiva”*, che non devono

essere evidentemente aggressive e coartanti, non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio e, perfino, nell'inganno (*“sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio; diversamente si configurerebbe il reato di truffa”*).

Tali condotte rappresentano forme di condizionamento psichico che, nel contesto della figura delittuosa di cui all'art. 319-*quater* c.p., sono funzionali a carpire una complicità, prospettando un vantaggio indebito. Affermano, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione che *“è proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge al rango di 'criterio di essenza' della fattispecie induttiva, il che giustifica...la punibilità dell'indotto”*, anche, tra l'altro, alla luce del principio di colpevolezza *ex art. 27*, comma 1, Costituzione: ciò che, infatti, si rimprovera al privato, punendolo, è di avere approfittato dell'abuso del Pubblico Ufficiale per perseguire un proprio vantaggio ingiusto (a mero titolo esemplificativo, scongiurare una denuncia, un sequestro o un arresto legittimi, assicurarsi - comunque - un trattamento di favore). L'induzione non costringe ma convince il privato a scendere a patti con il Pubblico Ufficiale, secondo una logica assimilabile a quella corruttiva.

*“Danno ingiusto”* da un lato e *“indebito vantaggio”* dall'altro sono gli elementi costitutivi impliciti, rispettivamente, delle fattispecie di cui agli artt. 317 (concussione) e 319-*quater* c.p. (induzione indebita).

Con riferimento all'elemento soggettivo, il dolo è generico e richiede, in omaggio alle regole generali, la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Entrambi i soggetti attivi del reato devono essere consapevoli sia dell'abusività della condotta del funzionario pubblico, sia del carattere indebito della prestazione data o promessa dal privato (Cass. Pen., Sez. VI, n. 8695/2012); quest'ultimo deve essere consapevole anche della qualifica dell'induttore.

### **Considerazioni applicative**

Il reato è ipotizzabile per la Società.

Vale quanto detto *sub* artt. 318 e 319 c.p.

### **2.1.13 Art. 320 c.p.**

#### **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*

### **Fattispecie**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona *“incaricata di un Pubblico Servizio”*.

### **Considerazioni applicative**

Il reato è ipotizzabile per la Società.

Vale quanto detto *sub* artt. 318 e 319 c.p.

#### **2.1.14 Art. 321 c.p.**

##### **Pene per il corruttore**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

##### **Fattispecie**

Il privato deve indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero affinché questi ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri d’ufficio o, ancora, per danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il reato in esame ha struttura bilaterale, nel senso che, per il suo perfezionamento, occorre che il pubblico funzionario accetti la dazione o la promessa perché in caso contrario ricorrerà la fattispecie di cui all’art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione).

La dazione o la promessa non richiedono alcuna forma particolare e devono essere determinate o determinabili.

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di compensare il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico Servizio con dazioni o promesse indebite per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti.

##### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società.

Vale quanto detto *sub* artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p.

#### **2.1.15 Art. 322 c.p.**

##### **Istigazione alla corruzione**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art.318, ridotta ad un terzo.*

*Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto*

*contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta ad un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica a pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319”.*

## **Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale, l'incaricato di un Pubblico Servizio o, a seconda dei casi, il privato rifiutino l'illecita proposta.

Il reato consiste essenzialmente nella formulazione di una proposta di accordo corruttivo non accettata.

La norma individua quattro specifiche ipotesi di reato ovvero:

1. istigazione alla corruzione impropria da parte del privato;
2. istigazione alla corruzione propria da parte del privato;
3. istigazione alla corruzione impropria da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
4. istigazione alla corruzione propria da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Nelle ipotesi *sub* 1 e 2, l'iniziativa criminosa parte dal privato che, con l'offerta di denaro o altra utilità, cerca di indurre il funzionario pubblico a esercitare le sue funzioni (art. 318 c.p.) oppure a ritardare un atto del suo ufficio o a commetterne uno contrario (art. 319 c.p.).

Nei casi *sub* 3 e 4 è, invece, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio che sollecita il privato, offrendosi di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero di esercitare le sue funzioni o i suoi poteri sotto richiesta di denaro o qualunque altra utilità.

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la sola promessa dell'utilità: la consumazione, che si sostanzia nell'accettazione, è pertanto irrilevante. Se vi fosse accettazione, infatti, si ricadrebbe negli estremi del reato di corruzione "*propria*" o "*impropria*"; anche nel caso in cui tra le parti siano intercorse trattative non concluse in un accordo vero e proprio, si può configurare il reato di tentata corruzione piuttosto che di istigazione.

Il reato è escluso solo qualora manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di tenere il comportamento illecito richiestogli.

In riferimento all'elemento soggettivo, tutte le fattispecie di cui all'art. 322 c.p. risultano caratterizzate da dolo specifico, che si identifica, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, nello scopo perseguito dal privato di indurre il pubblico agente a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio o, in generale, ad esercitare le sue funzioni o i suoi poteri e, nelle

ipotesi delineate dai commi 3 e 4, nella finalità del soggetto pubblico di farsi retribuire illecitamente per il compimento di tale atto o per tale asservimento.

Quanto al momento consumativo, si tratta di un reato di mera condotta, che si consuma, rispettivamente, con l'offerta o promessa dell'utilità ovvero con la sollecitazione della promessa o dazione, che ovviamente non devono essere accettate.

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società.

Vale quanto detto *sub* artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p..

#### **2.1.16 Art. 322-bis c.p.**

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di una organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali, 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”*

### **Fattispecie**

La norma, introdotta dall’art. 3, comma 1, della Legge 29 settembre 2000, n. 300, estende taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione anche ad una serie di soggetti che, pur non rientrando nella sfera dell’Amministrazione italiana, si connettono con questa in virtù della loro posizione nell’ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell’Unione europea o in virtù di collegamenti internazionali.

Si rinvia – pertanto – a quanto già detto per gli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p..

### **Considerazioni applicative**

Salvo il peculato e la concussione, i delitti sono ipotizzabili per la Società.

Per corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione vale quanto detto, rispettivamente, *sub* artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p..

#### **2.1.17 Art. 323 c.p.**

##### **Abuso d’ufficio**

*“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”*

### **Fattispecie**

Tale norma – di carattere residuale (ovvero applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato, es. corruzione) - prevede la punibilità del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno assumano un carattere di rilevante gravità.

La Società può essere chiamata a rispondere di tale illecito a titolo di concorso nel reato qualora

- fornisca un contributo (nei termini di concorso morale, es. nella forma del “rafforzamento” del proposito criminoso del P.U.)
- sia configurabile un interesse o un vantaggio per la stessa e
- nella sola ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Tale ultimo requisito si configura, per esempio, nelle ipotesi di:

- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di fondi o contributi di derivazione europea;
- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di vantaggi economici nel pagamento di dazi o altre imposte (purché sia superata la soglia di Euro 10 milioni, qualora si tratti di IVA).

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società nella sola ipotesi del “concorso”.

### **Occasioni di reato**

- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di fondi o contributi di derivazione europea;
- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di vantaggi economici nel pagamento di dazi o altre imposte (purché sia superata la soglia di Euro 10 milioni, qualora si tratti di IVA).

### **Processi aziendali a rischio**

Attività di scelta dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Organismi di Diritto Pubblico;

Attività di gestione dei flussi finanziari;

Attività di gestione delle verifiche/ispezioni da parte delle Autorità competenti in materia fiscale o doganale, etc.;

Richiesta di fondi o contributi di derivazione europea per lo sviluppo di progetti di ricerca.

### **Funzioni aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direzione Finanziaria

Direzione Tecnica

## **2.1.18 Art. 346-bis c.p.**

### **Traffico di influenze illecite**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”*

### **Fattispecie**

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico ufficiale o con un incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (c.d. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (c.d. traffico di influenze illecite gratuito).

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Si rinvia a quanto già detto *sub* artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p..

### 2.1.19 Art. 2635 c.c.

#### Corruzione tra privati

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*[omissis]*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”*

#### Fattispecie

Pur trattandosi di reato che il d.lgs. 231/2001 inserisce tra i “*Reati societari*”, viene trattato in questa sezione della Parte Speciale del Modello in considerazione di una parziale analogia e similitudine sia delle “*attività sensibili*” e delle “*aree a rischio-reato*” che dei relativi *standard* di controllo.

Il reato in questione viene in essere se non costituisce un più grave reato ed è perseguibile d’ufficio a seguito della recente abrogazione del comma 5 dell’art. 2635 c.c. apportata dall’art.1, comma 5, della Legge n. 3/2019.

La condotta oggetto di incriminazione è integrata dal compimento o dall’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, a seguito della dazione o promessa di utilità, anche solo sollecitata.

Nel primo comma la corruzione tra privati continua ad essere configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società, come anche di coloro che nell’ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse da quelle esercitate dai soggetti qui richiamati.

Il secondo comma prevede, invece, che il reato venga in essere anche quando a commetterlo sia un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza delle persone indicate al primo comma. Trova, dunque, per la prima volta, autonoma incriminazione anche l’infedeltà dei soggetti che nell’ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti. Inoltre, la formulazione utilizzata dal legislatore sembra suggerire che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma anche coloro che siano legati alla società da meri rapporti di para-subordinazione, quali ad esempio gli agenti.

Il reato si estrinseca in due tipologie di condotte necessarie:

1. il primo tipo di condotta è la così detta “*corruzione passiva*” (1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> comma) e si sostanzia nel compimento o nell’omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, da parte del soggetto che abbia ricevuto una dazione o una promessa di denaro o di altra utilità non dovuti, per sé o per altri;
2. il secondo tipo di condotta è la così detta “*corruzione attiva*” (3<sup>^</sup> comma) e si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o di altra utilità non dovuti.

Con le ultime modifiche apportate alla norma dal d.lgs. 38/2017, sono state ampliate le condotte attraverso le quali si perviene all’accordo corruttivo, individuate ora anche nella “*sollecitazione*” (per la corruzione passiva) e nell’“*offerta*” (per la corruzione attiva) di denaro o altra utilità, qualora non dovuti, da parte – rispettivamente - del soggetto *intraneo* e dell’*estraneo*.

La responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 è prevista solo per l’ipotesi prevista dal 3<sup>^</sup> comma dell’articolo 2635 c.c. (corruzione attiva).

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società.

### **Processi aziendali a rischio**

Attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti o ordini con soggetti di natura privata;

Attività di gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione, finalizzata all’ottenimento delle certificazioni di sistema (es. Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Energia) o relative ai prodotti;

Attività di selezione e gestione dei fornitori per l’acquisto di beni e servizi, strumentali e non all’esercizio dell’attività aziendale;

Attività di gestione dei flussi finanziari;

Attività di assunzione di personale;

Attività di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;

Attività di gestione delle erogazioni liberali.

### **Funzioni aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Direzione Finanziaria  
Direzione Vendite

Direzione Acquisti

Direzione Operations

Risorse umane

Funzione HSE

## 2.1.20 Art. 2635-bis c.c.

### Istigazione alla corruzione tra privati

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*[omissis]”*

### Fattispecie

La fattispecie in questione è stata introdotta dal d.lgs. 38/2017 che ha – quindi – previsto il reato di istigazione alla corruzione tra privati, dapprima non punito.

In particolare, sotto il profilo attivo, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto *intraneo* al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1). Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'*intraneo* che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non venga accettata (art. 2635-bis, comma 2).

A seguito della recente abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-bis c.c. apportata dall'art.1, comma 5, della Legge n. 3/2019, il reato è perseguibile d'ufficio.

La responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 è prevista solo per l'ipotesi prevista dal 1^ comma dell'articolo 2635-bis c.c..

### Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società.

Vedi quanto detto *sub* art. 2635 c.c.

## 2.2. Sintesi delle “attività sensibili” nella Società

L'analisi dei processi aziendali della Società, svolta nel corso dell'elaborazione del Modello, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24, 25 e 25-ter, comma 1 lett. s-bis) (corruzione tra privati) del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le operazioni di maggiore rilievo, rientranti nelle “attività sensibili” identificate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e a quelli corruttivi in genere (sia di soggetti pubblici che privati):

1. redazione e/o presentazione delle domande volte all'ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche (nazionali e/o comunitarie, in forma di contributi,

- finanziamenti, sovvenzioni etc.);
2. gestione e destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;
  3. gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
  4. gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
  5. gestione, ricezione e/o movimentazione di flussi di denaro ovvero altre risorse finanziarie provenienti dai clienti della Società;
  6. gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;
  7. gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo;
  8. negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (aperte, negoziate o ristrette) ovvero con privati;
  9. gestione rapporti con Autorità Pubbliche nel normale svolgimento dell'attività aziendale (es. Enti Pubblici Locali, Ministeri, Autorità Doganali, Agenzia delle Entrate, etc.);
  10. gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di controllo in occasione di visite ispettive e/o accertamenti in genere (es. SPISAL, ARPA, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc.);
  11. gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza o Regolamentazione (es. Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
  12. selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della Società;
  13. selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata);
  14. attività relativa agli adempimenti INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, ASL;
  15. gestione di *software* di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici – in particolare in materia societaria e fiscale;
  16. gestione dei rapporti con i legali della Società o di eventuali controparti in controversie giudiziarie;
  17. gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società;
  18. utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità e sponsorizzazione;
  19. gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioni liberali.

### 2.3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria ed è stato successivamente adottato dalla Società.

Il Modello, per quanto riguarda i reati previsti dal Decreto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e per quelli corruttivi in generale (sia nei confronti di soggetti pubblici che privati), è strutturato su tre distinti livelli di controllo:

- **standard di controllo fissi:** devono essere sempre presenti in tutte le “attività sensibili”;
- **standard di controllo sostituibili:** se non applicabili a causa di una oggettiva impossibilità organizzativa, procedurale o tecnica, possono essere sostituiti con controlli di *back-up*;
- **standard di controllo di *back-up*:** si tratta di controlli da utilizzare in sostituzione dei corrispondenti *standard* sostituibili. Tra gli *standard* di *back-up* sono inclusi anche i controlli specifici sui singoli processi.

Per ogni “attività sensibile” riferita a tali reati, il Modello propone quindi tre categorie di controlli: fissi (sempre presenti); sostituibili e di *back-up* (questi ultimi possono rimpiazzare i corrispondenti controlli sostituibili).

#### 2.3.1 Standard di controllo fissi

Gli *standard* di controllo fissi sono:

- **poteri di firma e poteri autorizzativi - forma:** deve essere adottato da parte della Società un sistema di deleghe e di poteri illustrato e formalizzato in appositi documenti, da tenere aggiornati, disponibili agli atti della Società ed accessibili da chiunque abbia legittimo interesse;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi - competenza:** il sistema delle deleghe e dei poteri di cui al punto che precede deve essere caratterizzato dal principio dell’allocazione di ciascuna delega al soggetto dotato delle necessarie competenze;
- **segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **tracciabilità:** deve esistere un sistema di tracciabilità e verificabilità *ex post* delle operazioni/attività, tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- **norme/circolari e procedure scritte:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire i principi di riferimento per la regolamentazione dell’attività, nonché a portare le procedure scritte a conoscenza dei destinatari;
- **archiviazione:** deve esistere un sistema di individuazione e conservazione di qualsiasi documento scritto.

### 2.3.2 *Standard di controllo sostituibili*

Gli *standard* di controllo sostituibili sono:

- **divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- **divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione;
- **divieto di concessione di utilità in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità;
- **divieto di assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- **divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*:** il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*.

### 2.3.3 *Standard di controllo di back up*

Nel caso in cui non siano applicabili gli *standard* sostituibili, sono previsti i seguenti *standard* di controllo di *back up*.

Per il **divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:**

- Backup 1** **autorizzazione formale:** deve esistere una autorizzazione formalizzata alla spesa/conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- Backup 2** **procedura multifunzionale:** deve esistere una procedura che preveda il coinvolgimento di altri soggetti e/o funzioni per disposizioni di pagamento;
- Backup 3** **report:** devono esistere *report* periodici sull'utilizzo delle risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- Backup 4** **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate/incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

Per il **divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:**

- Backup 1** **autorizzazione formale:** deve esistere una autorizzazione formalizzata al conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- Backup 2** **lista di fornitori:** l'incarico deve essere conferito sulla base di una lista di fornitori / consulenti / professionisti, gestita dall'unità competente.

L'inserimento / eliminazione dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi.  
L'individuazione all'interno della lista deve essere motivata e documentata;

**Backup 3** *report*: devono esistere *report* periodici sugli incarichi conferiti con motivazioni e nominativi, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;

**Backup 4** **documentazione**: devono esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

**Per il divieto di concessione di utilità in autonomia:**

**Backup 1** **autorizzazione formale**: deve esistere un'autorizzazione formalizzata a conferire utilità;

**Backup 2** **elenco degli omaggi**: gli omaggi devono essere selezionati da un elenco gestito dal servizio competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i privati;

**Backup 3** **lista dei fornitori**: gli eventuali fornitori delle utilità devono essere scelti all'interno di una lista gestita dalla funzione acquisti. L'inserimento / eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e documentata;

**Backup 4** *report*: devono esistere *report* periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi/beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;

**Backup 5** **documentazione**: devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

**Per il divieto di assunzione di personale in autonomia:**

**Backup 1** **autorizzazione**: deve esistere un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale;

**Backup 2** **procedure**: devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati;

**Backup 3** *report*: devono esistere *report* periodici sulle assunzioni e sulle modalità di selezione inviati all'unità competente;

**Backup 4** **documentazione**: devono esistere documenti giustificativi delle assunzioni effettuate.

**Per il divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard:**

**Backup 1** **autorizzazione**: deve esistere un'autorizzazione formalizzata alla concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*;

**Backup 2** *report*: devono esistere *report* periodici sui prodotti/servizi concessi a condizioni diverse da quelle *standard*, con l'indicazione dei soggetti ai quali sono stati concessi e della motivazione, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;

**Backup 3** **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi dei prodotti/servizi concessi a condizioni diverse da quelle *standard* con motivazione, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

#### 2.3.4 *Standard di controllo specifici applicabili a qualsiasi soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (per la stipulazione di contratti o altro)*

- **presenza di almeno un'altra persona di pari livello organizzativo:** deve essere presente almeno un'altra persona di pari livello nelle fasi più importanti della relativa attività (ad es. trattative, accordi contrattuali, transazioni, ispezioni o audizioni, accertamenti, etc.);
- **report:** devono esistere *report*/verbali dettagliati che diano traccia ed evidenza delle fasi più rilevanti delle operazioni e/o circostanze che comportano rapporti con la P.A., da inviare al superiore gerarchico;
- **procura:** il soggetto che firma atti nei confronti della P.A. deve essere legittimato a ciò in forza di poteri di rappresentanza risultanti da atto pubblico o soggetto a pubblicità ai sensi di legge (ad es. iscritto nel registro delle imprese).

#### 2.3.5 *Altri standard di controllo specifici*

Sono inoltre previsti degli *standard* di controllo specifici per (i) la **sicurezza informatica**, che prevedono l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, (ii) la gestione dei **contenziosi giudiziari e stragiudiziali**; (iii) la gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione**; (iv) la gestione di **licenze ed autorizzazioni**; (v) la gestione delle **richieste e la gestione dei contributi /finanziamenti pubblici**; (vi) la gestione di **ispezioni e verifiche**; (vii) la gestione degli **omaggi e delle erogazioni liberali**; (viii) la gestione dell'attività di **selezione e gestione del personale** (ix) la gestione dei **trattamenti previdenziali del personale**; (x) la gestione degli **acquisti** e (xi) la gestione dei **flussi finanziari**.

I controlli *standard* specifici per la **sicurezza informatica** sono quelli di seguito indicati:

- **autenticazione ai sistemi:** è richiesta l'autenticazione individuale degli utenti tramite *log in* e *password* od altro sistema di autenticazione sicura (rif. "*Regolamento informatico Fly*" e "*Procedura per l'utilizzo dei mezzi informatici aziendali*");
- **sistema di autorizzazione alle operazioni eseguibili sui dati:** deve essere previsto un sistema di autorizzazione (profili di utilizzo) per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità ad un sottoinsieme dei dati stessi (rif. "*Procedura per l'utilizzo dei mezzi informativi aziendali*" ed, in tema di GDPR, "*Istruzioni operative al personale che svolge attività di trattamento di dati personali*", "*Procedura di gestione delle violazioni di dati personali*", "*Procedura di gestione delle richieste degli interessati*" e "*Procedura sulla conservazione dei dati personali*");
- **liste di controllo:** devono essere disponibili liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti, nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione (rif. "*Lista Amministratori di Sistema e Referente Interno Privacy*");

- **obblighi degli utenti:** devono esistere procedure che definiscono gli obblighi degli utenti nell'utilizzo dei sistemi informatici (rif. *“Regolamento informatico Fly”* e *“Procedura per l'utilizzo dei mezzi informatici aziendali”*);
- **poteri:** deve essere attribuito esclusivamente al servizio competente la facoltà di cancellare dati, liste di controllo ed archivi. Il servizio deve assicurare la tracciabilità delle relative operazioni (rif. *“Lista Amministratori di Sistema e Referente Interno Privacy”*);
- **altre misure di protezione:** devono essere documentate le principali misure di protezione adottate (politica di aggiornamento dell'antivirus, misure di *back up*, etc. – rif. Procedura **Y-04.02.03.00** *“Gestione del back-up del sistema informativo aziendale di Fly”*).

I controlli *standard* specifici per la gestione dei **contenziosi giudiziari e stragiudiziali** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** deve esistere una procedura per la gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali che preveda: (i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte, (ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (rif. procedura *“Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale”*);
- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati ad intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria (di qualsiasi genere, grado e giurisdizione);
- **documentazione:** deve esistere adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

I controlli *standard* specifici per la gestione dei **rapporti con Pubblica Amministrazione** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** deve esistere una procedura per la gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche che preveda: (i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte, (ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (rif. procedura *“Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)”*);
- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura (o deleghe interne formalizzate) sono legittimati ad intrattenere rapporti con la P.A.;
- **documentazione:** deve esistere adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

I controlli *standard* specifici per la gestione di **licenze ed autorizzazioni** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** formalizzazione di una procedura per la gestione delle richieste di licenze /autorizzazioni che preveda: (i) segregazione delle funzioni aziendali coinvolte, (ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (rif. procedura *“Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)”*);

- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura (o delega interna formalizzata) sono legittimati ad intrattenere rapporti con gli enti deputati al rilascio di licenze o autorizzazioni;
- **documentazione:** deve esistere adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

I controlli *standard* specifici per la gestione di **richieste e alla gestione dei contributi/finanziamenti pubblici** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** formalizzazione di una procedura per la richiesta e la gestione di contributi/finanziamenti pubblici che preveda: (i) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella predisposizione di domande inviate a soggetti pubblici, (ii) poteri di firma congiunta per le richieste all'ente erogante, (iii) modalità di gestione dei contributi/finanziamenti, (iv) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e (v) modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori (rif. procedura "*Gestione per la richiesta e la gestione dei contributi e finanziamenti pubblici*" e procedura "*Gestione delle visite ispettive della Pubblica Amministrazione (P.A.)*");
- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura (o delega interna formalizzata) sono legittimati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici eroganti;
- **documentazione:** deve esistere adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

I controlli *standard* specifici per la gestione **ispezioni e verifiche** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** formalizzazione di una procedura per la gestione di verifiche/ispezioni che preveda, tra l'altro, la presenza alla verifica/ispezione di almeno due soggetti appartenenti alla Società (rif. procedura "*Gestione delle visite ispettive della Pubblica Amministrazione (P.A.)*");
- **autorizzazione e poteri:** attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che devono presenziare alle verifiche/ispezioni;
- **report:** predisposizione di *report* a cura dei dipendenti della Società che hanno presenziato alla verifica/ispezione dell'Ente pubblico.

I controlli *standard* specifici per la gestione degli **omaggi e delle erogazioni liberali** sono quelli di seguito indicati:

- **Codice Etico:** regolamentazione e definizione dei limiti e delle condizioni per la concessione di omaggi o erogazioni liberali all'interno del Codice Etico di Fly;
- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di poteri in forza di specifica procura o, in mancanza, i legali rappresentanti di Fly sono legittimati a concedere omaggi o erogazioni liberali, nel rispetto sempre del principio cautelare della "*segregazione*

*delle attività*” ed in linea con il sistema delle deleghe e dei poteri di volta in volta vigente;

- **documentazione:** deve esistere adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

I controlli *standard* specifici per la gestione dell’attività di **selezione e gestione del personale** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** devono esistere procedure per l’assunzione del personale che prevedano (i) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, etc.), (ii) tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curricula*, (iii) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, (iv) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, e (v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (rif. “*Procedura di selezione e gestione del personale*” e procedura **06.02.01** “*Criteri di scelta e formazione del personale; gestione degli organigrammi*”);
- **disposizioni aziendali:** devono esistere disposizioni aziendali in base alle quali gli obiettivi posti ai dipendenti nell’esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su *target* di *performance* palesemente immotivati e così “sfidanti” da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti (rif. “*Procedura di selezione e gestione del personale*” e “*Normativa interna*”);
- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura (o delega interna formalizzata) sono legittimati ad assumere e gestire il personale;
- **documentazione:** deve esistere adeguata documentazione a supporto del processo di selezione e gestione del personale.

I controlli *standard* specifici per la gestione dei **trattamenti previdenziali del personale** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** formalizzazione di una procedura per la gestione dei trattamenti previdenziali del personale che preveda: (i) segregazione delle funzioni coinvolte, (ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, (iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante (rif. “*Procedura di selezione e gestione del personale*”);
- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura (o delega interna formalizzata) sono legittimati a gestire i trattamenti previdenziali del personale;
- **documentazione:** deve esistere adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati..

I controlli *standard* specifici per la gestione degli **acquisti** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** formalizzazione di una o più procedure per la gestione degli acquisti e del “*ciclo passivo*” in genere che preveda: (i) segregazione delle funzioni coinvolte, (ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti e (iii) modalità di

archiviazione della documentazione rilevante (rif. Y-07.04.05 “*Valutazione generale dei fornitori secondo la suddivisione per classi*”, Y-07.04.04 “*Valutazione dei fornitori distinta base*”, Y-07.04.01 “*Processo di approvvigionamento*”, Y-07.04.03 “*Incoming material procedures and warehouse rules*”, “*Procedura doganale TPA – Traffico di perfezionamento attivo*” e procedura “*Ciclo passivo*”)

- **sistema informativo aziendale:** il sistema informativo aziendale si basa sul sistema integrato SAP. Gli *step* di controllo insiti in SAP regolano lo svolgimento sequenziale delle attività garantendo la separazione dei compiti e delle funzioni di coloro che lo alimentano e assicurano la coerenza dei dati e delle informazioni col sistema organizzativo aziendale. Le previste firme manuali / elettroniche garantiscono la supervisione e l’autorizzazione delle operazioni. Gli accessi e le abilitazioni sono abbinate ai singoli utenti in relazione ai compiti organizzativi assegnati;
- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a firmare gli ordini di acquisto. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite dai documenti organizzativi e dalle procure;
- **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi degli acquisti, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

I controlli *standard* specifici per la gestione dei **flussi finanziari** sono quelli di seguito indicati:

- **procedura:** formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l’altro: (i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; (ii) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; (iii) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti o anticipi); (iv) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità; (v) controlli della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (rif. procedura “*Ciclo passivo*”). Tutte le fatture ricevute devono trovare corrispondenza in una fornitura / prestazione comprovata secondo le norme aziendali (entrata materiali, comprovante lavori, benessere dell’ente richiedente per prestazione ricevuta, etc.) e devono venire proposte per il pagamento dopo la verifica dei relativi ordini / contratti emessi dalle funzioni a ciò abilitate. I saldi ed i movimenti di cassa devono essere periodicamente verificati nella salvaguardia del principio della separazione dei compiti e delle responsabilità. Le spese sostenute con carte di credito aziendale e le spese di rappresentanza devono essere autorizzate, documentate ed inerenti l’attività aziendale (rif. “*Regolamento trasferte e rimborsi spesa*”);
- **sistema informativo aziendale:** il sistema informativo aziendale si basa sul sistema integrato SAP. Gli *step* di controllo insiti in SAP regolano lo svolgimento sequenziale delle attività garantendo la separazione dei compiti e delle funzioni di coloro che lo alimentano e assicurano la coerenza dei dati e delle informazioni col sistema organizzativo aziendale. Le previste firme manuali / elettroniche garantiscono la supervisione e l’autorizzazione delle operazioni. Gli accessi e le abilitazioni sono abbinate ai singoli utenti in relazione ai compiti organizzativi assegnati. Tutte le operazioni della gestione finanziaria effettuate dal personale della Società a ciò espressamente autorizzato, transitano sui conti correnti bancari intestati alla Società. Le

disposizioni di pagamento devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso devono essere sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale;

- **autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati ad approvare ed autorizzare i flussi finanziari. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite dai documenti organizzativi e dalle procure;
- **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

### III. REATI SOCIETARI (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)

#### 3.1 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

##### 3.1.1 Art. 2621 c.c.

###### False comunicazioni sociali

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*

###### Fattispecie

La Legge n. 69/2015, contenente disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio, ha sostituito il testo degli artt. 2621 (“*false comunicazioni sociali*”) e 2622 (“*false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori*”, attualmente “*false comunicazioni sociali delle società quotate*”).

La sostituzione del testo dell'art 2621 ha determinato la trasformazione della fattispecie contravvenzionale prevista dalla norma previgente in delitto punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione, mentre è rimasta inalterata la natura di reato di pericolo della fattispecie.

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco o liquidatore. Il novero dei soggetti attivi è esteso dal successivo art. 2639 c.c. a “*chi esercita la stessa funzione, diversamente qualificata*”, a “*chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*” nonché a “*chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa*”.

La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

- 1) nella esposizione di fatti materiali inveritieri. Tali informazioni possono anche essere frutto di valutazioni;
- 2) nella omissione di informazioni imposte *ex lege*.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. In particolare, vengono in considerazione:

Relazioni:

- relazione degli amministratori e dei sindaci al bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.)

- relazione per la distribuzione degli acconti sui dividendi (art. 2433-bis c.c.)
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.)
- relazione al bilancio in fase di liquidazione e relazione al bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.).

#### Bilancio:

- di esercizio (art. 2423 c.c.)
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.)
- straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze.

#### Comunicazioni sociali:

- tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge e genericamente dirette ai soci o ai terzi (trattandosi di comunicazioni sociali che devono essere previste dalla legge, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste).

L'esposizione inveritiera o l'omissione di informazioni devono essere relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza e "rilevanti" ovvero tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Per quanto concerne la condotta attiva del reato va osservato che, nonostante la nuova formulazione della norma - introdotta con la Legge 69/2015 - abbia eliminato la dicitura "ancorché oggetto di valutazione" dai fatti materiali che possono essere oggetto delle "false comunicazioni sociali", non per questo va esclusa rilevanza penale al c.d. "falso valutativo". Le Sezioni Unite della Cassazione Penale si sono - infatti - pronunciate sul punto affermando che "sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" (Cass. Pen., S.U. n. 22474/2016).

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la necessità di un dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato si consuma nel momento in cui la falsa comunicazione idonea ad ingannare i soci o il pubblico giunge a conoscenza dei destinatari; con particolare riferimento al bilancio, tale momento consumativo va individuato, per quanto riguarda i soci, nel relativo deposito per l'approvazione da parte dell'Assemblea; per quanto riguarda il pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione.

## Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per la Società.

## Occasioni di reato

- esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società:
  - a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazioni);
  - b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
  - c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

## Processi aziendali a rischio

Adempimenti in materia di Contabilità e Bilancio

Gestione contabile all'interno delle singole funzioni

## Funzioni / Aree aziendali a rischio

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Direzione Finanziaria

Collegio Sindacale

### 3.1.2 Art. 2621-bis c.c.

#### Fatti di lieve entità

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”*

## Fattispecie

L'art. 2621-bis, di nuova introduzione, prevede al primo comma la minor pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni ove i fatti di false comunicazioni siano di lieve entità, tenuto

conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. Al secondo comma sono previsti lo stesso trattamento sanzionatorio e la punibilità a querela della società, dei soci e degli altri destinatari della comunicazione sociale, per i fatti commessi nell'ambito della gestione di società non fallibili ai sensi dell'art. 1 Regio Decreto n. 267/1942.

Per quanto concerne in particolare la fattispecie prevista dal primo comma, gli elementi in base ai quali la minore entità dell'offesa deve essere valutata, sono specificamente indicati dalla norma nella "natura della società", nelle "dimensioni" della stessa, nelle "modalità" della condotta e negli "effetti" cagionati. È dubbio se tali elementi debbano essere valutati cumulativamente o meno. Così, se da alcuno è stato affermato che la presenza fra i relativi termini testuali della congiunzione "e" può essere valorizzata a sostegno di questa conclusione, da altri è stato – invece - evidenziato che non sembra potersi assolutamente escludere che tale particella esprima unicamente una generica pluralità di dati astrattamente valutabili, a taluni soli dei quali possa essere data rilevanza determinante. Quanto alle dimensioni della società, non vi è invece dubbio sulla valutabilità a questi fini della misura del capitale sociale, del fatturato, del patrimonio, del numero dei dipendenti, dei ricavi e dell'indebitamento della società

Per tutto quanto qui non espressamente precisato si rinvia a quanto detto *sub* art. 2621 c.c.

### 3.1.3 Art. 2622 c.c.

#### False comunicazioni sociali delle società quotate

***“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.***

***Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:***

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;***
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;***
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;***
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.***

**Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”**

### **Fattispecie**

L’elemento specializzante di tale fattispecie è dato dalla natura della società a cui afferiscono le false comunicazioni sociali.

Tali società sono in primo luogo individuate, al primo comma dell’articolo, in quelle emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato italiano o di altro paese dell’Unione europea. Il secondo comma assimila alle stesse le società che controllano quelle appena richiamate, le società emittenti strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nel mercato di cui sopra o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano e le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono.

### **Considerazioni applicative**

Il reato in questione non è applicabile a Fly in quanto Società non quotata.

#### **3.1.4 Art. 2625 c.c.**

##### **Impedito controllo**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

### **Fattispecie**

Il reato si configura quale reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste la carica di amministratore. L’art. 2639 c.c. estende – poi - l’ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di amministratore.

La condotta di reato si concretizza:

- 1) nell’occultamento di documenti;
- 2) nella realizzazione di altri artifici idonei, ove con “*artificio*” si intende una condotta di alterazione della realtà esterna, ottenuta o simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente.

Le suddette condotte devono consistere nell’impedire o comunque nell’ostacolare l’esercizio dell’attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci ovvero ad organi di controllo interni (Collegio Sindacale).

Il reato di impedito controllo di cui all'art. 2625, comma 2, può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all'assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell'impresa (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 13803/2019).

Per quanto riguarda le attività di controllo, il cui impedimento concretizza la fattispecie, si specifica quanto segue:

- a. relativamente ai controlli demandati ai sindaci, l'art. 2403 c.c. individua questi ultimi con riferimento all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla generale e corretta amministrazione della società ed, in particolare, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile ed al suo concreto funzionamento (andamento delle operazioni sociali, regolare tenuta delle scritture contabili, corrispondenza del bilancio alle risultanze di queste, osservanza delle disposizioni codicistiche in tema di valutazione del patrimonio sociale, consistenza di cassa ed esistenza di titoli in pegno, cauzione e custodia, etc.). Va considerato che, poiché i sindaci possono avvalersi di dipendenti ed ausiliari (art. 2403-*bis* c.c.), assume rilievo penale anche l'impedimento recato allo svolgimento delle funzioni demandate a tali coadiutori;
- b. in ordine all'attività di controllo dei revisori, l'art. 155 d.lgs. 58/98 considera la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, oltre che la conformità alle norme che li disciplinano;
- c. con riferimento, infine, ai controlli operati dai soci, consistenti nella richiesta di informazioni agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e nella consultazione di libri sociali e documenti, va ricordato che questi ultimi vengono in rilievo solo nelle società prive di Collegio Sindacale.

La fattispecie rileva ai fini della responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001 solo per l'ipotesi di cui al comma 2 ovvero solo qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci ed è procedibile solo a querela della persona offesa.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'illecito in esame postula la coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione per effetto della condotta di occultamento (dolo generico) con la consapevolezza e la volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci (dolo eventuale, essendo sufficiente la rappresentazione della possibilità di cagionare il detto danno).

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie assume rilievo con riferimento al controllo esercitato sulla gestione della Società dal Collegio Sindacale o dai Soci.

### **Occasioni di reato**

Impedimento od opposizione alle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci e ad altri organi sociali, in particolare mediante occultamento di documenti, simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti.

## **Processi aziendali a rischio**

Area contabile e di bilancio

Rapporti con organismi di controllo

## **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Direzione finanziaria

### **3.1.5 Art. 2626 c.c.**

#### **Indebita restituzione dei conferimenti**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”

#### **Fattispecie**

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, (i) la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Soci o (ii) la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

In riferimento alla condotta sub (i), per conferimenti si devono intendere le prestazioni a cui i soci si obbligano al fine di costituire il capitale sociale della società. Non assume pertanto rilevanza, ai sensi dell’articolo in commento, la restituzione di apporti non imputati a capitale. La restituzione può avvenire tanto in forma diretta quanto indiretta nonché, per espressa previsione normativa, in forma simulata. La restituzione simulata può avvenire con comportamenti leciti, quali, ad esempio, (i) la concessione di un prestito senza prospettive di restituzione, (ii) la stipulazione di contratti a prestazioni sproporzionate in danno della società e (iii) attraverso operazioni già autonomamente e penalmente rilevanti (si veda l’art. 2629 c.c.).

Anche in relazione alla liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire integralmente i conferimenti, è possibile ipotizzare ipotesi di simulazione qualora si verifici, ad esempio, la compensazione del debito di conferimento con un credito fittizio del socio verso la società. Posto che la restituzione di conferimenti grava inizialmente sulla riserva legale e solo successivamente, una volta esaurita questa, va a intaccare il capitale sociale, l’illecito di cui all’art. 2626 c.c. viene in essere solo in tale ultimo momento ovvero in presenza di una riduzione fraudolenta del capitale.

In relazione alla condotta sub (ii), la liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire integralmente i conferimenti deve risultare da una formale rinuncia, da parte della società, all’adempimento di tale obbligo. Sono irrilevanti, ai fini della punibilità ai sensi dell’articolo in commento, le restituzioni di beni a soggetti estranei alla compagine societaria.

In entrambi i casi, per la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell’ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale ovvero una riduzione effettiva e non anche meramente nominale.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico consistente nella consapevolezza di restituire ai soci i conferimenti o di liberarli dall'obbligo di eseguirli in assenza di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. Per estensione ai sensi dell'art. 2639 c.c., il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgono le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgono di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa.

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie assume rilievo con riferimento alla restituzione dei conferimenti ai Soci.

### **Occasioni di reato**

Restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Soci o liberazione dei Soci dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale

### **Processi aziendali a rischio**

Area contabile e di bilancio

### **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Direzione Finanziaria

Collegio Sindacale

### **3.1.6 Art. 2627 c.c.**

#### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”

## **Fattispecie**

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (per estensione ai sensi dell'art. 2639 c.c., il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgono le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgono di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa);
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Le condotte alternative di reato si articolano nella:

- (i) ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- (ii) ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La "ripartizione" implica l'effettiva fuoriuscita di mezzi di pagamento dal patrimonio sociale, con la conseguenza che l'iscrizione di un credito per dividendi in favore dei soci non determina l'insorgere di responsabilità ai sensi dell'articolo in commento. L'oggetto materiale della condotta è costituito dagli utili non effettivamente conseguiti o che, per legge, devono essere destinati a riserva; tali utili devono intendersi come gli "utili complessivi di bilancio" che si sostanziano nell'incremento del patrimonio conseguito nell'anno di riferimento e di eventuali utili (o perdite) di esercizi precedenti non distribuiti.

La condotta criminosa può avere ad oggetto anche la sola distribuzione di acconti sugli utili, distribuiti ai soci prima della chiusura dell'esercizio di riferimento, purché tali acconti siano riconducibili a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Infine, la presenza della clausola di riserva ("*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*") consente di individuare ulteriori illeciti che potrebbero essere perpetrati attraverso le condotte proprie del reato di illegale ripartizione di utili e riserve ovvero appropriazione indebita (art. 646 c.p.), infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e aggio (art. 2637 c.c.).

L'elemento soggettivo del reato contravvenzionale qui considerato può essere sia il dolo che la colpa, potendo rilevare, a fini di punibilità, anche la condotta dell'amministratore che, per negligenza e scarsa attenzione, ripartisca utili che in realtà sono destinati, per legge, a riserva.

## **Considerazioni applicative**

La fattispecie assume rilievo con riferimento alla possibile ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

## **Occasioni di reato**

Vedi *supra*.

## **Processi aziendali a rischio**

Area contabile e di bilancio

**Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Direzione Finanziaria

Collegio Sindacale

**3.1.7 Art. 2628 c.c.****Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”*

**Fattispecie**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (per estensione ai sensi dell'art. 2639 c.c., il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgono le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgono di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa);
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico comprendendo lo stesso la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o delle quote proprie (ipotesi di cui al comma 1) ovvero delle azioni e quote della controllante (ipotesi di cui al comma 2), accompagnata dalla consapevolezza della illiceità dell'operazione, nonché la rappresentazione e volontà o almeno l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento lesivo per il capitale sociale o le riserve.

**Considerazioni applicative**

La fattispecie è astrattamente ipotizzabile per la Società.

## **Occasioni di reato**

Vedi *supra*.

## **Processi aziendali a rischio**

Area contabile e di bilancio

## **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Direzione Finanziaria

Collegio Sindacale

### **3.1.8 Art. 2629 c.c.**

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*

#### **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell'art. 2639 c.c., il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto ovvero da coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti.

La norma tutela i creditori sociali, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria.

La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

- a) riduzione del capitale
  - in caso di omissione nell'avviso di convocazione dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione;
  - in violazione dei limiti minimi di capitale;
  - in violazione dei limiti *ex* 2412 c.c. (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
  - con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti;

- facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. art. 2433, comma 3, c.c.: in caso di perdite non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente);
  - allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate;
  - con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesivo delle ragioni dei creditori);
  - in violazione del divieto di cui all'art. 2420-*bis* c.c. (che fa obbligo alle società che hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni di non procedere ad operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione);
  - in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
  - effettuata prima del decorso dei tre mesi dall'iscrizione delle delibera;
  - malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale);
  - in presenza di autorizzazione del tribunale ma senza prestazione di garanzia;
- b) fusione o scissione:
- in assenza di iscrizione nel registro delle imprese;
  - eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 2503 c.c.;
  - eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di effettuare una riduzione, fusione o scissione con la consapevolezza di violare le prescrizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali.

Perché il reato si configuri, è necessario che la condotta degli amministratori cagioni un danno ai creditori.

Il reato si consuma al momento del verificarsi di tale danno.

Il reato si estingue se prima del giudizio il danno cagionato viene risarcito.

## Considerazioni applicative

*La fattispecie può assumere rilievo per la Società, ove essa sia interessata da operazioni straordinarie sul capitale.*

## Occasioni di reato

- esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale di fusione/scissione;
- indicazione di dati non veritieri nella relazione di fusione/scissione;
- attuazione della delibera di riduzione del capitale prima del decorso del termine di opposizione per i creditori/malgrado l'opposizione dei creditori legittimati/senza autorizzazione del tribunale/senza prestazione della garanzia;
- attuazione della delibera di fusione/scissione in assenza di iscrizione nel registro delle imprese/prima del decorso di due mesi dall'iscrizione/senza preventivo consenso dei creditori/senza prestazione di garanzia.

## Processi aziendali a rischio

Gestione dell'Assemblea dei Soci;  
Gestione contabile.

### **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Consiglio di Amministrazione  
Collegio Sindacale  
Direzione Finanziaria.

### **3.1.9 Art. 2629-bis c.c.**

#### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”*

#### **Fattispecie**

Il reato si realizza quando l'amministratore (o il componente del consiglio di gestione di una società quotata) omette di comunicare di trovarsi in conflitto di interessi e, in conseguenza di ciò, derivino danni alla società o a terzi.

Il danno arrecato alla società od a terzi è elemento costitutivo della fattispecie e può consistere in qualsiasi pregiudizio, anche non strettamente patrimoniale.

Per estensione ai sensi dell'art. 2639 c.c., il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgono le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgono di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa.

#### **Considerazioni applicative**

La fattispecie è astrattamente ipotizzabile per la Società.

#### **Occasioni di reato**

Vedi *supra*.

## Processi aziendali a rischio

Area contabile e di bilancio

### Funzioni / Aree aziendali a rischio

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione.

#### 3.1.10 Art. 2632 c.c.

##### Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”

##### Fattispecie

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Per estensione ai sensi dell’art. 2639 c.c., il reato può essere commesso anche da parte di quei soggetti che, per incarico dell’autorità giudiziaria o pubblica, svolgono le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgano di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa.

La fattispecie vuole tutelare l’effettiva ed integrale formazione del capitale sociale; ciò che si vuole garantire, cioè, è il principio di effettività del capitale, destinato ad operare nelle fasi di costituzione della società e di aumento del capitale sociale. Il reato, quindi, è integrato solo ove si verifichi l’evento di *“formazione fittizia del capitale”*.

Tre sono le condotte incriminate che possono portare al verificarsi di tale evento:

- a. la prima condotta incriminata consiste nell’attribuire azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
- b. la seconda condotta incriminata è descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il requisito della reciprocità richiede l’esistenza di uno specifico accordo, avente di mira lo scambio di azioni o quote; non si presuppone, invece, la contestualità o la connessione delle due operazioni;
- c. la terza condotta incriminata concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La dottrina precisa che deve intendersi “rilevante” ogni valutazione che abbia ecceduto i limiti di una ragionevole discrezionalità tecnica, debordando in modo eccessivo e quindi arbitrario.

In tutti e tre i casi, il reato si consuma nel momento di effettiva formazione del capitale sociale, ossia, come precisato dalla dottrina, nel momento della formale dichiarazione, effettuata attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, dell’atto costitutivo della società o degli atti che attestano l’effettuazione di un aumento di capitale.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità di comportamento descritte nella fattispecie.

##### Considerazioni applicative

La fattispecie è configurabile per la Società, in sede di aumento del capitale come di trasformazione della società.

## **Occasioni di reato**

- conferimento di beni in natura/crediti non accompagnato da relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale;
- mancato controllo delle valutazioni contenute nella relazione;
- esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale.

## **Processi aziendali a rischio**

Gestione dell'Assemblea dei Soci

Gestione contabile

## **Funzioni aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Direzione Finanziaria.

### **3.1.11 Art. 2633 c.c.**

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*

## **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società.

La condotta incriminata consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di avere pagato i creditori sociali ovvero prima di avere accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

La fattispecie è integrata solo ove la condotta cagioni un danno ai creditori. La *ratio* incriminatrice va ravvisata, quindi, nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni sociali, prima che essi vengano ripartiti ai soci.

Il reato richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di procedere alla ripartizione dei beni sociali fra i soci, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non sono stati pagati per intero (né sono state accantonate le somme necessarie per pagarli) oltre alla coscienza e volontà di arrecare, mediante tale condotta, un pregiudizio economico alle ragioni di uno o più creditori.

Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato un danno ai creditori.

Il reato è procedibile a querela.

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui la Società sia messa in liquidazione. Pertanto, allo stato non si ritiene applicabile alla Società.

#### **3.1.12 Art. 2635 c.c.**

##### **Corruzione tra privati**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*[omissis]*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”*

### **Fattispecie**

Il reato di corruzione tra privati, pur essendo rubricato dal d.lgs. 231/2001, tra i “*Reati societari*” di cui alla presente sezione della Parte Speciale del Modello, è stato trattato nella sezione relativa ai “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati corruttivi*”, cui si rimanda, in considerazione di una parziale analogia e similitudine ai reati corruttivi in genere per quanto attiene le “*attività sensibili*” ed i relativi *standard* di controllo.

#### **3.1.13 Art. 2635-bis c.c.**

##### **Istigazione alla corruzione tra privati**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,*

---

*qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*[omissis]"*

### **Fattispecie**

Vedi quanto detto *sub art.* 2635 c.c.

### **3.1.14 Art. 2636 c.c.**

#### **Illecita influenza sull'assemblea**

*"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*

### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, sarà difficile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio.

La norma tutela l'interesse al corretto funzionamento dell'Assemblea dei Soci ed in particolare il rispetto del principio maggioritario.

La condotta tipizzata dalla norma incriminatrice richiede un elemento di frode integrato da comportamenti artificiosi aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si configura come reato a forma vincolata; inoltre, essendo il reato posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, per la sua consumazione è necessario che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa costruita come reato di evento, diversamente da quella contemplata dal previgente art. 2630 c.c. (Cass. Pen., Sez. V, n. 17939/2013).

La nozione, poi, di "*atti simulati*" contenuta nell'art. 2636 c.c. non deve essere intesa in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dagli artt. 1414 ss., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (Cass. Pen., Sez. I, n. 17854/2009).

Quanto all'elemento soggettivo, perché la fattispecie sia integrata devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea (dolo generico) e il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato si consuma col verificarsi dell'evento.

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie può essere integrata in occasione di ogni assemblea della Società, ordinaria o straordinaria.

### **Occasioni di reato**

- falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che

in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;

- c.d. “mercato di voto”;
- ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- impiego di azioni non collocate;
- attribuzione di voto plurimo.

### **Processi aziendali a rischio**

Adempimenti in materia di funzionamento dell’assemblea (convocazione; verifica della regolare costituzione; esercizio del diritto di voto; verbalizzazione).

### **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

### **3.1.15 Art. 2637 c.c.**

#### **Aggiotaggio**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*

### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente.

L’interesse tutelato è l’economia pubblica e in particolare il regolare funzionamento del mercato.

La condotta di reato consiste:

- a. nella diffusione di notizie false;
- b. nel fatto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici.

che siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. informazioni *price sensitive*), ovvero denotino la capacità di incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il delitto in questione è un reato di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Cass. Pen., Sez. V, n. 28932/2011).

Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie non appare configurabile per la Società, non essendo una banca e non avendo strumenti finanziari.

#### **3.1.16 Art. 2638 c.c.**

##### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”*

### **Fattispecie**

Si tratta di reato proprio, per la cui commissione è necessaria la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco,

liquidatore, nonché i soggetti tenuti per legge a determinati obblighi nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza.

La fattispecie tutela l'interesse al corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

La condotta criminosa è duplice, potendo concretizzarsi:

- a. nella esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; ovvero
- b. nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, le funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza.

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie è configurabile per la Società, solo in relazione ad eventuali attività sottoposte al controllo di Autorità pubbliche di Vigilanza.

### **Occasioni di reato**

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell'impresa, come ad esempio:
  - a. figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazioni);
  - b. figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
  - c. omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società.

### **Processi aziendali a rischio**

Area contabile e di bilancio

Rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza.

### **Funzioni / Aree aziendali a rischio**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

### 3.2 Sintesi delle “attività sensibili” nella Società

L’analisi dei processi aziendali della Società, svolta nel corso dell’elaborazione del Modello, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette “attività sensibili” o “a rischio-reato” identificate con riferimento ai reati societari:

1. tenuta della contabilità, redazione del bilancio d’esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
2. adempimenti relativi all’attività di tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione;
3. gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, con la Società di Revisione e con i Soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo e trasmissione dei dati contabili;
4. comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
5. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
6. attività di distribuzione degli utili e delle riserve;
7. attività di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti e riduzioni di capitali, operazione di fusione e scissione, conferimenti in denaro ed in natura);
8. gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni;
9. comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391, comma 1, c.c.;
10. liquidazione di società.

### 3.3 Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria ed è stato successivamente adottato dalla Società.

Per ognuna delle attività sono stati individuati *standard* di controllo specifici.

Relativamente all’attività sensibile di “**redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico**” gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **Norme:** devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico (e situazioni infrannuali) e le modalità operative per la loro contabilizzazione, in relazione ai criteri di valutazione normativamente fissati ed ai criteri tecnici generalmente accettati. Tali

norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità della normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati.

- **Istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere istruzioni e comunicazioni rivolte alle diverse Direzioni e Funzioni interne all'organizzazione, che indichino i dati e le notizie che è necessario fornire alla funzione competente per la redazione del bilancio in relazione alle chiusure annuali ed infrannuali (per il bilancio civilistico) nonché le relative modalità e la tempistica.
- **Programmazione:** deve esistere un livello aziendale che preveda ruoli, responsabilità e scadenze per la trasmissione delle informazioni da fornire alle varie divisioni interne (e di Gruppo) coinvolte nel processo di bilancio (si rinvia - sul punto - anche al "*Regolamento del Gruppo Forgital*").
- **Tracciabilità e verificabilità dei dati contabili:** il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema (rif. sistema gestionale SAP). Il responsabile di ciascuna Direzione/Funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie (rif. procedura "*Ciclo attivo*" e procedura "*Ciclo passivo*").
- **Riunioni tra Società di Revisione e Collegio Sindacale:** devono essere effettuate una o più riunioni tra la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale, prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della relativa Assemblea indette per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.
- **Informazione pre-consiliare:** circolazione con congruo anticipo, rispetto alla riunione di approvazione del bilancio, della bozza e, ove presente, del giudizio sul bilancio rilasciato dalla società di revisione, al Consiglio di Amministrazione (si rinvia - sul punto - anche al "*Regolamento del Gruppo Forgital*").
- **Attività di formazione:** devono essere svolte attività di formazione di base, rivolte alle Direzioni/Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.
- **Conservazione del fascicolo di bilancio:** devono esistere regole (laddove possibile formalizzate) che identifichino ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.
- **Modifiche ai dati contabili:** ogni modifica ai dati contabili di Direzione/Funzione può essere effettuata solo dalla Direzione/Funzione che li ha generati.
- **Regole di comportamento:** devono esser previste regole di comportamento rivolte agli amministratori, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, che richiedano la massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete (rif. **Codice Etico** di Fly).

Relativamente all'attività sensibile inerente alla gestione dei “**rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e gli altri organi societari**” gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- **Regole di comportamento:** devono esistere direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e gli altri organi societari (rif. **Codice Etico** di Fly).
- **Verifiche:** il Collegio Sindacale deve verificare il grado di indipendenza della Società di Revisione.
- **Riunioni tra gli organi deputati al controllo (Società di Revisione e Collegio sindacale):** devono svolgersi riunioni tra gli organi deputati al controllo aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della normativa societaria nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del *management* e dei dipendenti della Società.
- **Obbligo di trasmissione alla Società di Revisione** con congruo anticipo di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni.
- **Tracciabilità:** deve essere garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Relativamente all'attività sensibile inerente ad “**operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili**”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- **Utili e riserve:** devono esistere regole che prevedano la predisposizione di una relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
- **Documentazione:** deve esistere adeguata documentazione, debitamente archiviata, che giustifichi eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.
- **Procedure:** devono esistere procedure autorizzative per acquisiti e vendite di azioni proprie e/o della società controllante (esistenza di una procedura per la valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale).
- **Operazioni straordinarie:** devono esistere procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.
- **Obbligo di informativa:** deve esistere un obbligo di informativa e di segnalazione agli organi deputati nel caso di iniziative di operazioni sul capitale o di compravendita di azioni della Società (si rinvia - sul punto - anche al “*Regolamento di Gruppo Forgit*”).

Relativamente all'attività sensibile inerente la “**attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee**”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- **Obblighi informativi:** deve esistere una disposizione aziendale (laddove possibile formalizzata) che identifichi ruoli e responsabilità relativamente agli obblighi

informativi, ove esistenti, della Società con riferimento alla stipulazione di patti parasociali.

- **Procedure autorizzative:** esistenza di un flusso autorizzativo strutturato in materia di predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci (si rinvia - sul punto - anche al "*Regolamento di Gruppo Forgital*").
- **Regolamento assembleare:** deve essere adottato un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti.
- **Regole per l'esercizio:** devono essere definite regole (laddove possibile formalizzate) per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e per il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto.
- **Gestione del verbale d'assemblea:** deve esistere una disposizione aziendale chiara e, laddove possibile, formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale dell'Assemblea dei Soci.

Relativamente all'attività sensibile inerente le "**comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse**", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- **Tracciabilità, archiviazione e segnalazioni nelle ispezioni:** deve esistere una disposizione aziendale per l'identificazione di un soggetto/Funzione responsabile per la gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali. Tale disposizione aziendale deve disciplinare anche le modalità di archiviazione, la tracciabilità delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività (rif. procedura "*Gestione delle visite ispettive della Pubblica Amministrazione (P.A.)*").
- **Tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte:** il soggetto/Funzione che redige le comunicazioni scritte alle Autorità di Vigilanza deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi, nonché l'archiviazione delle relative richieste pervenute.
- **Report:** obbligo di *report* periodico all'Alta Direzione sullo stato dei rapporti con le autorità di vigilanza da parte dei soggetti/Funzioni istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti.
- **Sicurezza informatica:** devono esistere adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nel Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e nelle *best practice* internazionali (rif. "*Istruzioni operative al personale che svolge attività di trattamento di dati personali*", "*Procedura di gestione delle violazioni di dati personali*", "*Procedura di gestione delle richieste degli interessati*" e "*Procedura sulla conservazione dei dati personali*").
- **Obbligo di collaborazione e trasparenza:** devono esistere direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle Autorità di Vigilanza (rif. **Codice Etico** di Fly).

Relativamente all'attività sensibile inerente a "**comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.**", lo *standard* di controllo specifico è il seguente.

- **Comunicazione del conflitto di interessi:** esistenza di disposizioni societarie che prevedano l'obbligo per ciascun esponente della Società che assuma il ruolo di amministratore di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale presenza di un interesse in una determinata operazione della Società, con riguardo alla natura ed alla portata del proprio interesse.

Relativamente all'attività sensibile inerente la “**liquidazione di società**”, lo *standard* di controllo specifico è il seguente.

- **Regole di comportamento:** devono esistere regole di comportamento che invitino tutti coloro che svolgono attività di liquidatori (anche di fatto) di società del Gruppo Forgital a comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione. Tali regole di comportamento devono, nello specifico, indicare che la Società sottolinea il dovere di non procedere alla distribuzione ai soci dei beni sociali prima di aver soddisfatto le pretese dei creditori sociali o di aver accantonato le risorse a tal fine necessarie.

### 3.4 Protocolli

In attuazione degli *standard* di controllo indicati in precedenza, il compimento di ciascuna “*attività sensibile*” è regolato da Protocolli conformi a quanto segue.

#### 3.4.1 Bilancio e comunicazioni sociali

##### (a) Responsabile Amministrativo di Gruppo

Il soggetto (diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ma in rapporto di diretto riporto ad esso) preposto a curare (i) il processo di formazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali, nonché (ii) i rapporti con i Soci, gli organi sociali di controllo e la Società di Revisione, è designato “**Responsabile Amministrativo di Gruppo**”.

Il Responsabile Amministrativo di Gruppo è altresì responsabile dell'elaborazione delle informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fly, formanti oggetto delle comunicazioni sociali rivolte dalla Società ai Soci ed al pubblico, nonché delle altre informazioni destinate ai Soci, agli organi sociali di controllo ed alla Società di Revisione.

Il Responsabile Amministrativo di Gruppo costituisce il soggetto referente del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per esso, del Consiglio di Amministrazione per le tematiche relative al bilancio ed alle comunicazioni sociali nell'ambito dell'organizzazione interna della Società.

Il Responsabile Amministrativo di Gruppo possiede i requisiti stabiliti per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, di cui all'art. 154-*bis* d.lgs. 58/1998.

##### (b) procedure

Le procedure interne della Società per la formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali ai Soci e al pubblico, nonché sulle informazioni destinate ai Soci, agli organi sociali di controllo e alle Società di Revisione, devono essere conformi alle seguenti prescrizioni minime.

Ai fini delle seguenti procedure, la trasmissione di dati e documenti da un soggetto ad un altro implica l'assunzione di responsabilità del soggetto trasmittente in merito alla veridicità e completezza dei dati e dei documenti trasmessi.

- A) Per quanto concerne il Bilancio:
- (i) il Responsabile Amministrativo di Gruppo fornisce ai dipendenti interessati istruzioni che individuano i dati e le notizie che debbono essere forniti al Responsabile Amministrativo di Gruppo; a tal fine, il Responsabile Amministrativo di Gruppo cura o monitora, con la collaborazione delle altre funzioni aziendali competenti, la formazione o l'aggiornamento delle risorse umane deputate alla formazione del bilancio;
  - (ii) i dipendenti interessati trasmettono i dati e le notizie di loro competenza al Responsabile Amministrativo di Gruppo;
  - (iii) il Responsabile Amministrativo di Gruppo coordina la predisposizione della bozza di bilancio;
  - (iv) il giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della Società di Revisione è trasmesso agli Amministratori ed ai Sindaci, non appena disponibile, ed anche all'Organismo di Vigilanza (si rinvia - sul punto - anche quanto espressamente previsto dal "*Regolamento di Gruppo Forgital*");
  - (v) il massimo vertice dell'organo amministrativo sottoscrive la c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla Società di Revisione, ove esistente. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile Amministrativo di Gruppo e messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministratore e del Collegio Sindacale.
- (B) Per quanto concerne le comunicazioni sociali:
- (i) il Responsabile Amministrativo di Gruppo coordina la predisposizione della bozza della comunicazione sociale, unitamente alle altre funzioni aziendali competenti;
  - (ii) il Responsabile Amministrativo di Gruppo consegna la bozza di comunicazione sociale alla persona competente per la firma e precisamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione (che ne trasmette copia agli altri consiglieri ed ai Sindaci).
- (C) Per quanto concerne i rapporti con i Soci, gli organi sociali di controllo e la Società di Revisione
- (i) il Responsabile Amministrativo di Gruppo coordina la raccolta e la trasmissione ai destinatari delle informazioni e dei documenti necessari; la consegna dei documenti è documentata dal rilascio di apposita ricevuta o documentazione similare;
  - (ii) il Responsabile Amministrativo di Gruppo verifica la correttezza e verità delle informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società come riportati nelle relazioni o comunicazioni dei Soci, degli organi sociali di controllo e della Società di Revisione.

#### Il Responsabile Amministrativo di Gruppo:

- tiene a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione di supporto relativa alle procedure di cui sopra e, in particolare, quella relativa ai rapporti con Soci, organi sociali di controllo e Società di Revisione e lo informa di qualsiasi richiesta di ispezione o controllo di tali soggetti.

### **3.4.2 Operazioni straordinarie**

Qualsiasi operazione societaria di carattere straordinario (ivi incluse le operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, fusione o scissione) è deliberata ed attuata dagli organi sociali competenti per legge o statuto, sulla base di apposita documentazione redatta a cura del Responsabile Amministrativo di Gruppo (si rinvia - sul punto – anche a quanto espressamente previsto in merito dal “*Regolamento di Gruppo Forgital*”).

Il Responsabile Amministrativo di Gruppo tiene a disposizione dell’Organismo di Vigilanza bozza della suddetta documentazione, nonché copia di quella approvata dai competenti organi sociali, con indicazione delle eventuali modifiche apportate in corso di approvazione da parte degli stessi.

## IV. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)

### 4.1 Premessa e repertorio dei reati

**Art. 589, comma 2 e art. 590, comma 3 c.p.**

#### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

*Art. 589, comma 2, c.p.:* “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona ..... se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni”

*Art. 590, comma 3, c.p.:* “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale .... se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito, per le lesioni gravi, con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa ad Euro 500 ad Euro 2.000 e per le lesioni gravissime, con la reclusione da uno a tre anni”

#### **Fattispecie**

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.e.i. ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti “di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Con riferimento all'ipotesi di **omicidio colposo aggravato** si distingue:

- 1) **oggetto giuridico:** la norma tutela la vita umana sanzionando i comportamenti che provochino la morte per colpa del reo con condotte che violino l'incolumità del lavoratore;
- 2) **soggetto attivo:** il soggetto attivo del reato può essere “*chiunque*”. Tuttavia il rimprovero per non aver tenuto quella condotta supposta come causa dell'evento è mosso a colui o coloro che, sulla base dell'accertato ruolo nell'organizzazione del luogo di lavoro interessato dall'evento, si ritiene avrebbero dovuto adottare quella data misura protettiva o imporre l'osservanza di quella determinata misura, tanto per citare in via esemplificativa alcune delle omissioni più frequentemente indicate come causa degli eventi antinfortunistici. Quindi, il chiunque si “trasforma” di volta in volta in questo o quel soggetto, la cui posizione in quel determinato luogo di lavoro lo colloca tra quelle figure alle quali le fonti normative prevenzionali assegnano una funzione - con i correlati obblighi - di scelta, programmazione, attuazione, controllo delle diverse misure prevenzionali, legislativamente predefinite e presuntivamente ritenute idonee a prevenire l'evento infortunistico in questa o quella delle attività lavorative. La Società al fine di rendere concretamente applicabili le regole prevenzionali ha individuato, all'interno della propria organizzazione imprenditoriale, i diversi ruoli e la ripartizione organizzativa degli stessi: solo così, infatti, le “*posizioni di garanzia*” sono nelle condizioni di adempiere agli obblighi che tale posizione aggrega a sè, e la funzione di tutela dei terzi è sostanziale, e non già un mero “parametro” di valutazione dell'eventuale responsabilità;
- 3) **causalità:** ai sensi dell'art. 40, comma 1, del c.p. “*nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione*”. Per poter stabilire, poi, che un determinato evento è conseguenza di una azione od omissione si deve ricorrere alla c.d. “*condicio sine qua non*”, per cui, se si elimina la detta azione od omissione, viene meno anche l'evento. Ovviamente per poter affermare che una azione (od omissione) costituisce condizione necessaria di un evento bisogna ricorrere a nozioni scientifiche o anche statistiche che dimostrino che v'è consequenzialità tra quella condotta e quell'evento. Poiché è impossibile conoscere tutti gli aspetti dei fatti e tutti i profili della situazione storica, il giudizio sul nesso di causalità è, in fondo, un giudizio di “alta probabilità” o di probabilità logica o razionale credibilità circa la consequenzialità di un evento ad una condotta. In caso di omicidio colposo, il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l'evento stesso senza il concorso della condotta antiggiuridica altrui, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, ma occorrendo una di lui condotta dolosa ovvero la presenza di un “*rischio elettivo*” generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;
- 4) **elemento soggettivo:** il soggetto attivo del reato deve aver realizzato involontariamente, cioè per colpa, la morte del lavoratore. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali non è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento è prevedibile ed evitabile. La condotta colposa può essere violatrice o di norme generiche e di prudenza, diligenza e perizia ovvero di norme specifiche (ad esempio,

quelle contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) che impongono di *agire* o *non agire*. Queste norme specifiche sono fondate sulla conoscenza che certe azioni o certe omissioni possono determinare pericolo di danni ai beni protetti, come la vita dei lavoratori. Mentre i comportamenti doverosi sono valutati sulla base della migliore scienza per essere adeguati al progresso tecnologico (art. 18, comma 1, lett. z) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), la prevedibilità dell'evento o, per converso, la sua evitabilità vanno valutate tenendo presente il modello di agente formato per quella stessa condizione o professione del caso di specie. Le norme cautelari scritte non esauriscono tutta la prudenza, diligenza o perizia necessarie, cosicché il giudizio negativo circa l'atteggiamento psicologico del soggetto agente può trovare fondamento, appunto, in valutazioni generiche del dovere di sicurezza; può infatti sussistere la colpa del soggetto attivo sulla base delle comuni nozioni generali di "prudenza, diligenza e perizia".

Con riferimento invece alle ipotesi di **lesioni gravi o gravissime aggravate** si distingue:

- 1) **oggetto giuridico**: la norma tutela l'integrità fisica e fisico-psichica della persona sanzionando i comportamenti che provochino una malattia penalmente rilevante.  
La lesione personale è grave:
  - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
 La lesione personale è **gravissima** se dal fatto deriva:
  - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - la perdita di un senso;
  - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
- 2) **soggetto attivo**: si tratta di un reato che può essere commesso da "chiunque"; per la particolare posizione dei soggetti investiti degli "obblighi di garanzia" in materia antinfortunistica vedi sub 2) del reato di omicidio colposo;
- 3) **causalità**: nessuna peculiarità presenta la causalità rispetto a quella relativa al reato di omicidio colposo aggravato;
- 4) **elemento soggettivo**: anche in questo caso nessuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di omicidio colposo aggravato.

## 4.2 Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori di Fly, secondo la norma UNI ISO 45001:2018

La Società riconosce alla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro (in seguito anche "SSL") un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della propria organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società ha adottato un proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 45001:2018, che è stato oggetto di debita certificazione da parte dall'Organismo TUV Italia S.r.l.. Tale Sistema è stato inoltre oggetto di una recente integrazione – per quanto concerne gli aspetti più gestionali dei vari "processi sensibili" interessati – con i profili legati alla prevenzione e tutela ambientale (Sistema di Gestione Integrato "Sicurezza ed Ambiente"), mettendo a fattor comune di entrambi i sistemi l'approccio di base fondato – sostanzialmente - sull'"analisi dei rischi e delle opportunità".

Lo scopo del Sistema di Gestione Integrato "Sicurezza e Ambiente" implementato ed efficacemente attuato dall'organizzazione è quello:

- garantire un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori che operano all'interno dell'azienda, tale da prevenire infortuni e rischi per la Salute e Sicurezza degli stessi;
- assicurarsi di ottemperare a quanto stabilito nella Politica integrata di Gruppo e

dimostrare tale conformità alle parti interessate esterne;

- stabilire obiettivi di miglioramento continuo tenendo conto di quanto prescritto nella Politica integrata di Gruppo;
- tenere sotto controllo i processi e le attività dell'organizzazione che possano generare impatti sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- applicare, mantenere attivo e migliorare le proprie prestazioni per la Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- garantire la conformità della Società alle prescrizioni legislative poste a tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, prevenendo – quindi – la tenuta di condotte colpose che possono essere la causa di eventi infortunistici e/o malattie professionali;
- garantire un sistema organizzativo, gestionale e di controllo che costituisca un valido strumento per prevenire la commissione di possibili reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico della Società, *ex art. 25-septies* d.lgs. 231/01 e s.m.i..

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando debbono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse debbono essere attuate.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue – infatti - con la partecipazione attiva di tutti coloro che operano all'interno della Società i quali debbono tenere, nella loro attività quotidiana, comportamenti che siano conformi alla legge e ai protocolli cautelari di cui al SGS.

Il SGS di Fly comprende, oltre al “*Manuale di Gestione Sicurezza - Ambiente*”, un insieme di **Procedure di Sistema** (nelle quali vengono descritte le attività e/o i processi aziendali, con specifica indicazione di (i) scopo, (ii) campo di applicazione, (iii) responsabilità/modalità operative e (iv) documenti di sistema richiamati o correlati), **Istruzioni operative**, **Documenti Tecnici**, **Moduli di registrazione** ed altri Documenti richiamati di volta in volta nel Manuale o nelle Procedure ad essi riferite, che costituiscono – a tutti gli effetti – parte integrante e sostanziale del presente Modello, attesa la loro idoneità ad essere dei validi protocolli cautelari funzionali a prevenire i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto in materia di SSL.

Come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008, il Modello di organizzazione adottato da Fly conformemente alla norma UNI ISO 45001:2018 (che sostituisce – oggi – la precedente *British Standard* OHSAS 18001), si presume conforme – per le parti corrispondenti - a quelli che sono i requisiti richiesti dall'articolo 30 sopra richiamato per l'adozione di un modello di organizzazione e gestione che sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati presupposto di cui all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

### 4.3 Sintesi delle “attività sensibili” nella Società

L'analisi dei processi aziendali della Società, di cui il SGS è il risultato in termini di “*protocolli cautelari preventivi*”, ha consentito di (i) individuare le “*attività sensibili*” nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, così come richiamate dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., (ii) identificare ed analizzare i possibili rischi potenziali ed, infine, (iii) costruire un sistema di controllo preventivo interno, in materia di SSL, idoneo a ridurre, ad un livello considerato “*accettabile*”, il rischio di commissione dei reati considerati rilevanti.

Qui di seguito sono, quindi, elencate le cosiddette “attività sensibili” o “a rischio-reato” identificate dalla Società con riferimento agli illeciti in materia di SSL:

- a. **Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge:** si tratta delle attività volte a garantire la conformità della Società a quella che è la normativa tecnica e le disposizioni di legge inerenti le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, le sostanze pericolose, gli agenti fisici e biologici e le atmosfere esplosive, laddove connessi all’esercizio dell’attività di Fly;
- b. **Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi:** si tratta dell’attività di periodica valutazione dei rischi da parte dell’organizzazione finalizzata a: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la SSL; (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il piano di attuazione delle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie e di quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c. **Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:** si tratta delle attività relative all’attuazione e gestione del “sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori”, comprensive delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. **Attività di sorveglianza sanitaria:** si tratta dell’insieme degli atti medici (e non) finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
- e. **Attività di informazione e formazione dei lavoratori:** si tratta (i) della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la SSL nonché (ii) della gestione ed attuazione di piani sistemici di formazione, sensibilizzazione ed addestramento, affidati a persone qualificate, rivolti - con periodicità - a tutti i dipendenti, con un *focus* particolare verso quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda in tema di SSL, sia per la posizione assegnata all’interno dell’organizzazione aziendale che per la mansione loro affidata;
- f. **Attività di vigilanza sull’applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da Fly:** si tratta della gestione delle attività volte a verificare: (i) la corretta applicazione in azienda di politiche, programmi e procedure; (ii) la chiara definizione, comprensione, condivisione ed operatività delle responsabilità organizzative; (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne; (iv) la puntuale identificazione degli eventuali scostamenti, (v) la regolare attuazione delle relative azioni correttive e la verifica della

loro reale efficacia; (vi) la corretta identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;

- g. Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie:** si tratta della gestione dell'attività volta a garantire il rilascio e la raccolta della documentazione e/o delle certificazioni e/o delle autorizzazioni e/o di ogni altro titolo e/o nulla osta connesso all'esercizio dell'attività di Fly ed obbligatorio per legge in materia di SSL;
- h. Attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate:** si tratta della verifica sistematica e continua dei dati e/o degli indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il SGS della Società e, conseguentemente, della verifica dell'applicazione ed efficacia delle procedure e/o protocolli cautelari adottati dall'organizzazione;
- i. Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro:** si tratta delle attività volte a garantire una struttura organizzativa aziendale che preveda sempre una "articolazione di funzioni" in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nell'ambito di tali "attività sensibili", un ruolo preminente è svolto da quelle che sono le funzioni aziendali che vengono qui di seguito precisate (rif. "Organigramma" della Società, presente – nella versione da ultimo aggiornata – all'interno del gestionale di Gruppo Forgital "NILO"):

- **Datore di lavoro:** definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa";
- **Delegato funzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro:** è il soggetto che, per i suoi requisiti di professionalità ed esperienza, viene delegato dal datore di lavoro – con apposito atto scritto recante data certa e previa attribuzione dei necessari poteri di organizzazione, gestione, controllo oltre che di spesa - a svolgere gli obblighi che su di lui ricadono in materia di SSL, ad eccezione delle funzioni indelegabili di cui all'art. 17 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento nonché nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- **Dirigente:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa";
- **Preposto:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla

*attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;*

- **Lavoratore:** definito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”;*
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “RSPP”):** definito dall’art. 2, comma 1 lett. f) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come la *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società”;*
- **Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “ASPP”):** definito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come la *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società”;*
- **Addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze:** lavoratori designati dal datore di lavoro o dal delegato funzionale con apposito atto scritto, da loro accettato, e chiamati a gestire le situazioni di emergenza reali e potenziali in azienda;
- **Addetti primo soccorso:** lavoratori designati dal datore di lavoro o dal delegato funzionale ed incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso oltre che del mantenimento e della verifica dei presidi di primo soccorso;
- **Medico competente:** definito dall’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come quel medico che è *“in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008”;*
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche “RLS”):** definito dall’art. 2, comma 1, lett. l) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. come la *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”;*
- **Responsabile del SGS:** è il soggetto che ha il compito di gestire ed implementare il SGS della Società, al fine di garantirne il mantenimento ed il miglioramento continuo in linea con quanto definito dalla Politica integrata di Gruppo.

#### 4.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili alle *“attività sensibili”* sopra individuate, è stato definito dalla Società utilizzando come riferimento la norma UNI ISO 45001:2018 sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed è stato successivamente adottato da Fly all’interno del proprio SGS. Tale sistema prevede:

- *standard* di controllo “generali”, presenti in tutte le *“attività sensibili”*;
- *standard* di controllo “specifici”, applicati a determinate *“attività sensibili”*.

#### 4.4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le “*attività sensibili*” individuate sopra, sono i seguenti:

- **Norme/Circolari:** esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate che stabiliscono quelli che sono i principi di comportamento e le modalità operative da osservare per lo svolgimento delle “*attività sensibili*” sopra individuate, affinché ciò avvenga in coerenza con la Politica e le linee guida di Fly in materia di SSL (rif. Codice Etico, Politica integrata di Gruppo, “*Normativa interna*” e **PGSA 04** “*Comunicazione e coinvolgimento*”). Fly non possiede una Politica aziendale propria ma recepisce e adotta la Politica che è stata redatta e resa operativa per tutte le aziende facenti parte del Gruppo Forgital (e quindi valida anche per Fly). Tale Politica integrata viene dalla Direzione aziendale (i) documentata, attuata e mantenuta nel tempo, (ii) comunicata a tutti i dipendenti affinché gli stessi siano coscienti dei loro obblighi individuali in tema (anche) di SSL (attraverso le bacheche, il gestionale di Gruppo Forgital “*NILO*” e le cartelle HS condivise ed accessibili), (iii) resa disponibile alle parti interessate attraverso la pubblicazione sul sito *internet* e (iv) riesaminata per accertarne la sua continua idoneità, in occasione dei riesami dei Sistemi di Gestione da parte della direzione (rif. **PGSA 19** “*Misurazione delle prestazioni e riesame della direzione*”);

- **Registrazione ed archiviazione:** lo *standard* concerne l’esistenza in Fly di procedure che individuano ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l’archiviazione della documentazione aziendale relativa alla SSL. Infatti, ogni operazione inerente le “*attività sensibili*” sopra individuate deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata. Inoltre, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’“*attività sensibile*” deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali, la cui compilazione, approvazione, identificazione, distribuzione, conservazione ed eliminazione viene debitamente controllata all’interno del SGS aziendale (rif. **PGSA 01** “*Gestione dei documenti e delle registrazioni*”).

#### 4.4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo specifici previsti dalla Società per quelle che sono le “*attività sensibili*” individuate al paragrafo 4.3.

##### 4.4.2.1 Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge.

*Relativamente all’attività sensibile riferita al “rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge”, gli standard di controllo specifici previsti dalla Società si rinvergono in una serie di procedure del Sistema di Gestione Integrato “Sicurezza ed Ambiente”, che vengono adottate ed attuate da Fly per garantire il rispetto di quelli che sono obblighi tecnico-normativi relativamente alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro, agli agenti chimici, fisici e biologici presenti in azienda (art. 30, comma 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).*

*In particolare, la Società si è dotata delle procedure che seguono:*

- *PGSA 02 “Prescrizioni legali” che mira ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche applicabili a Fly in materia di SSL ed Ambiente, con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che la Società sia a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, che sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e che sia capace di operare in accordo con autorizzazioni e permessi, il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto (rif. MSA01.02 “Elenco della normativa” e “Scadenziario normativo” del gestionale “Risolvo”);*
- *PGSA 19 “Misurazioni delle prestazioni e riesame della direzione”. È la procedura con la quale la Società intende*

*sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori oltre che sull'ambiente, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di Fly al dettame normativo nonché l'andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi che l'azienda si è data (rif. MSA09.19 "Obiettivi e traguardi" e MSA10.19 "Tracking progetti sicurezza-ambiente");*

- *PGSA 07 "Gestione dei cambiamenti e modifiche". La presente procedura definisce le modalità attraverso le quali Fly gestisce tutti i cambiamenti e le modifiche legate ad aspetti strutturali, tecnici, impiantistici, organizzativi e di sistema che possono avere impatti su profili di rischio attinenti la "salute e sicurezza sul lavoro" e l'"ambiente" (come, ad esempio, l'introduzione di nuove macchine/impianti o la modifica di quelli esistenti) e ciò al fine di garantire che questi cambiamenti non comportino un aggravio dei rischi o, comunque, ne permettano una valutazione e gestione preventiva (rif. MS02.07 "Check list per la verifica del rispetto dei RES a seguito di installazione nuove macchine/impianti");*
- *PGSA 13 "Controllo, manutenzione, corretto uso di attrezzature macchine impianti". È la procedura con la quale la Società definisce le modalità di gestione delle risorse strumentali ed impiantistiche in azienda, ivi compresa l'attività di manutenzione e di verifica periodica degli stessi, al fine di assicurare: (i) la sicurezza degli operatori, (ii) la continuità degli standard qualitativi e (iii) la continuità di produzione (rif. MS01.13 "Istruzioni di manutenzione", MS02.13 "Modulo registrazione interventi", MS03.13 "Scheda intervento manutenzione" e MS04.13 "Programma delle manutenzioni");*
- *PGS 08 "Gestione dispositivi di protezione individuale". È la procedura con la quale la Società definisce obblighi, competenze, responsabilità e modalità operative nella scelta, acquisto, gestione interna ed utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI), affinché gli stessi siano appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate (rif. MS01.08 "Buono di consegna DPI", MS02.08 "Scheda consegna e controllo DPI III categoria" e Allegato 9 al DVR "Elenco DPI");*
- *PGS 09 "Gestione segnaletica di sicurezza". Con tale procedura Fly stabilisce i criteri per la gestione della segnaletica di sicurezza nei propri ambienti di lavoro, sia in termini di valutazione che di scelta ed, ancora, di sorveglianza;*
- *PGSA 10 "Gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi". Si tratta della procedura che regola le corrette modalità di acquisto, gestione, distribuzione e stoccaggio delle sostanze pericolose e delle relative "Schede di Sicurezza", al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo il rischio da esse rappresentato per le persone e per l'ambiente (rif. Allegato 1 "Criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi", Allegato 2 "Elenco delle frasi H e P" e MS01.10 "Check list di controllo degli olii stoccati all'interno dello stabilimento").*

#### 4.4.2 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di "Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi" (art. 30, comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), gli standard di controllo specifici adottati ed efficacemente attuati da Fly sono i seguenti:

- **PGS 05 "Procedura inerente la valutazione dei rischi in azienda"**. Questa procedura, nel regolare le modalità ed i criteri di "valutazione dei rischi SSL" in Fly e di gestione, revisione, conservazione, distribuzione e consultazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (c.d. "DVR"), ha il fine di migliorare e di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori all'interno dell'organizzazione (rif. **Allegato 1** "Modalità per la valutazione dei rischi mediante il software "Risolvo", **Allegato 2** "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" e **Allegato 4** "Documento di valutazione dei rischi derivanti dall'installazione di nuovi impianti");
- **PGSA 22 "Analisi del contesto"**. Lo scopo della procedura è quello di determinare i fattori esterni ed interni rilevanti che possono influenzare i Sistemi di Gestione della Società, al fine di poter raggiungere gli esiti attesi con benefici sia sull'organizzazione che sulle parti interessate. Le evidenze che emergono dall'"Analisi di Contesto" rappresentano – inoltre – per Fly uno dei principali elementi per la valutazione di rischi e delle opportunità per quanto attiene gli aspetti legati alla sicurezza ed alla salubrità dei propri luoghi di lavoro oltre che all'ambiente (rif. **Allegato 1** "Elenco delle parti interessate rilevanti", **Allegato 2** "Visione integrata di rischi, obblighi ed opportunità legati ai fattori interni/esterni", **Allegato 3** "Contesto interno" e **Allegato 4** "Analisi

degli impatti ambientali”).

#### 4.4.2.3 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all’attività sensibile riferita alla “*gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, comprensiva delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1 lett. c) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **PGSA 21 “Procedura relativa alla gestione delle emergenze”**. Con tale procedura (e talune altre Istruzioni Operative in essa richiamate) Fly viene a stabilire i comportamenti che devono essere tenuti da tutte le persone che svolgono attività lavorativa di qualsiasi genere all’interno dell’organizzazione, per quanto di loro competenza, in caso di situazioni di emergenza o di pericolo (anche di carattere ambientale), che possono verificarsi all’interno dell’azienda. Tale procedura consta di una serie di allegati (che si richiamano nella versione da ultimo aggiornata) tra cui (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

**Allegato A** “*Elenco delle persone da allertare nel caso di gravi situazioni di emergenza*”;

**Allegato B** “*Componenti della Squadra SGE*”;

**Allegato C** “*Planimetria generale antincendio*”;

**Allegato D** “*Piano per la gestione delle emergenze*”;

**Allegato G** “*Contenuto minimo infermeria*”;

**Allegato H** “*Lista attrezzature a disposizione nel box della squadra SGE*”;

**Allegato I** “*Contenuto minimo della formazione degli addetti della squadra SGE*”;

**Allegato L** “*Norme da osservare in caso di infortunio*”;

**Allegato M** “*Gestione dell’emergenza neve*”;

**Allegato N** “*Istruzioni per il trasporto di infortunati al Pronto Soccorso Ospedaliero*”

**Allegato O** “*Gestione degli sversamenti accidentali*”;

**Allegato P** “*Contenuto minimo kit anti sversamento*”;

**Allegato Q** “*Istruzioni per l’utilizzo delle maschere*”.

- **PGSA 14 “Gestione dei presidi antincendio e dell’emergenza”**. Con la procedura in questione la Società ha inteso definire le attività di sorveglianza, i controlli periodici e le manutenzioni da attuare e le relative competenze, frequenze e modalità per assicurare l’efficienza e l’affidabilità delle dotazioni, degli impianti e dei mezzi presenti all’interno dello stabilimento, dedicati alla lotta e/o ad interventi antincendio e/o di emergenza (rif. **MS01.14** “*Controllo estintori*”, **MS02.14** “*Controllo manichette*”, **MS03.14** “*Controllo uscite/porte TF*”, **MS04.14** “*Controllo pulsanti di emergenza*”, **MS05.14** “*Controllo cassetta di pronto soccorso*”, **MS06.14** “*Controllo pacchetto di medicazione*”, **MS07.14** “*Controllo kit ustioni*”, **MS08.14** “*Controllo*

*saracinesche di sgancio gas metano*” e **MA09.14** “Controllo kit anti sversamento”);

- **PGSA 11** “*Gestione dei lavori in appalto*”. Con tale procedura la Società traccia quelle che sono le responsabilità, i documenti da richiedere e le attività di cooperazione e coordinamento che devono essere fatte allorché vengono affidati dei lavori a ditte esterne appaltatrici o a lavoratori autonomi (rif. **MS07.11** “*Modulo richiesta informazioni/documenti*” e **MSA03.11** “*Verbale di riunione di coordinamento*”). Fly ha, inoltre, previsto e redatto un “*Disciplinare d’appalto*” che diventa parte integrante del contratto d’appalto (rif. **MSA08.11**) unitamente al modulo **MS06.11** che viene utilizzato, invece, per i casi di concessione in comodato d’uso gratuito da parte di Fly di macchine ed attrezzature alle ditte appaltatrici (“*Modulo comodato d’uso*”). Per l’aspetto, poi, legato alla valutazione dei rischi interferenziali, preliminare all’esecuzione dei lavori, si rinvia anche alla procedura **PGS 05** “*Procedura inerente la valutazione dei rischi in azienda*” ed all’annesso Allegato (**Allegato 2** “*Documento Unico di Valutazione rischio da interferenza*”);
- **PGSA 12** “*Gestione degli accessi*”. È la procedura con la quale Fly stabilisce i criteri per la gestione degli accessi presso il proprio stabilimento per tutti i visitatori, fornitori e ditte esterne che prestano servizio all’interno dell’azienda (rif. **MSA01.12** “*Depliant informativo ai fini della sicurezza-ambiente*” e **MSA02.12** “*Comportamento autisti*”);
- **PGSA 04** “*Comunicazione e coinvolgimento*”. Con tale procedura Fly ha delineato come intende effettuare la comunicazione ed il coinvolgimento in materia di SSL ed ambiente dei propri dipendenti, dei loro rappresentanti (RLS) e delle altre parti interessate alle attività dell’azienda. Lo *standard* prevede anche la programmazione di riunioni periodiche tra gli attori della sicurezza al fine di analizzare, gestire e monitorare le tematiche della salute e della sicurezza e dell’ambiente (rif. **MS02.04** “*Verbale coinvolgimento RLS*”, **MSA03.04** “*Tracking segnalazioni/proposte di miglioramento sicurezza/ambiente*” e **MSA04.04** “*Tracking infortuni-mancati infortuni-incidenti-medieazioni*”).

#### 4.4.2.4 Attività di sorveglianza sanitaria

Relativamente a quella che è l’attività sensibile annessa alla “*sorveglianza sanitaria*” ovvero a quell’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 30, comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), lo *standard* di controllo specifico che ha previsto l’organizzazione è il seguente:

- **PGS 15** “*Gestione della sorveglianza sanitaria*”. Con tale procedura Fly ha voluto definire (i) i soggetti responsabili, (ii) le modalità operative nonché (iii) i criteri di registrazione ed archiviazione della documentazione, al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti in forza di quanto previsto dalla normativa vigente.

#### 4.4.2.5 Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Gli *standard* di controllo specifici di Fly collegati all’attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1 lett. e) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevedono (i) la gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un

corretto approccio alle tematiche riguardanti la SSL nonché (ii) la gestione ed attuazione di piani sistemici di formazione, sensibilizzazione ed addestramento, affidati a persone qualificate, rivolti - con periodicità - a tutti i dipendenti, con un *focus* particolare verso quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda in tema di SSL, sia per la posizione assegnata all'interno dell'organizzazione aziendale che per la mansione loro affidata;

Le procedure di cui si è dotata la Società per la gestione e controllo di tale “attività sensibile” sono quindi le seguenti:

- **Procedura 06.02.01.00 “Criteri di scelta e formazione del personale; gestione degli organigrammi”**. Tale procedura di Gruppo è tesa a garantire una razionalizzazione ed uniformità della formazione e dell'addestramento del personale che opera all'interno di tutto il Gruppo Forgital e che svolge attività influenzanti la qualità, la sicurezza e l'ambiente. L'attività formativa, infatti, viene valutata da Fly e dal Gruppo cui la stessa appartiene come una voce particolarmente importante nella prevenzione del c.d. “rischio-reato”. Tale *standard* stabilisce in particolare: (i) i ruoli e le responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione, (ii) le tempistiche da osservare per garantire la prevenzione e protezione dei lavoratori (ad esempio, in fase di assunzione, cambio mansione, insorgenza di nuovi rischi etc.), (iii) gli ambiti, i contenuti e le modalità della formazione (per gli addetti alla gestione delle emergenze rif. procedura **PGSA 21** “Procedura relativa alla gestione dell'emergenza”), (iv) il monitoraggio dell'inserimento lavorativo da parte dei preposti (rif. **Allegato 10** “Scheda addestramento”) nonché (v) la verifica dell'efficacia dell'attività formativa erogata (rif. **Allegato 7** “Modulo registrazione formazione ed informazione del personale sulla sicurezza” e **Allegato 3** “Scheda di valutazione Efficacia Formazione”);
- *PGS 06* “Controllo operativo” che definisce i criteri per la gestione delle specifiche attività operative e di servizio che possono risultare critiche per la sicurezza e per l'ambiente e che richiedono particolari indicazioni operative per la loro corretta esecuzione (rif. *IOS02.06* “Gestione e conduzione dei carrelli elevatori”, *IOS03.06* “Controllo attrezzature sottogancio di sollevamento”, *IOS04.06* “Corretto uso del carroponte” e *IOS05.06* “Norme per l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)”);
- **PGSA 04 “Comunicazione e coinvolgimento”**. Con tale procedura Fly delinea come intende effettuare la comunicazione ed il coinvolgimento in materia di SSL ed ambiente dei propri dipendenti, dei loro rappresentanti (RLS) e delle altre parti interessate alle attività dell'azienda. Lo *standard* prevede anche la programmazione di riunioni periodiche tra gli attori della sicurezza al fine di analizzare, gestire e monitorare le tematiche della salute e della sicurezza e dell'ambiente (rif. **MS02.04** “Verbale coinvolgimento RLS”, **MSA03.04** “Tracking segnalazioni/proposte di miglioramento sicurezza/ambiente” e **MSA04.04** “Tracking infortuni-mancati infortuni-incidenti-mediezioni”);
- *PGS 08* “Gestione dispositivi di protezione individuale”. È la procedura con la quale la Società definisce obblighi, competenze, responsabilità e modalità operative nella scelta, acquisto, gestione interna ed utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI), affinché gli stessi siano appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate (rif. *MS01.08* “Buono di consegna DPI”, *MS02.08* “Scheda consegna e controllo DPI III categoria” e *Allegato 9 al DVR* “Elenco DPI”).

Inoltre, per una corretta ed efficace attività formativa ed informativa, in una logica – sempre - di prevenzione del c.d. “rischio-reato” in ambito SSL, la Società si è dotata di una serie di **Istruzioni Operative** (presenti all'interno del gestionale aziendale “NILO”) che si caratterizzano per una puntuale indicazione e gestione degli aspetti di SSL tipici delle operazioni che i lavoratori sono chiamati ad effettuare e/o delle aree ove gli stessi si trovano ad operare.

#### 4.4.2.6 Attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da Fly

Gli *standard* di controllo specifici che Fly si è data per gestire l'“attività sensibile” in questione sono volti a verificare: (i) il rispetto delle procedure da parte dei lavoratori, (ii) la chiara definizione, comprensione, condivisione ed operatività delle responsabilità organizzative, (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne, (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti, (v) la regolare attuazione delle conseguenti azioni correttive e/o preventive e la verifica della loro reale efficacia (vi) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili (art. 30, comma 1 lett. f) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In particolare:

- *PGSA 19* “Misurazioni delle prestazioni e riesame della direzione”. È la procedura con la quale la Società intende sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori oltre che sull'ambiente, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di Fly al dettame normativo nonché l'andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi che l'azienda si è data (rif. MSA09.19 “Obiettivi e traguardi” e MSA10.19 “Tracking progetti sicurezza-ambiente”);
- **PGSA 18 “Audit del sistema”**. È la procedura che la Società si è data al fine di gestire la programmazione e l'attuazione sistematica di *audit* interni alla Società, i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un “Rapporto di audit” (MSA02.18), ove vengono notificati tutti i punti principali dell'*audit* e le eventuali azioni correttive e/o preventive richieste. In particolare, il programma degli *audit* in materia di SSL ed Ambiente (MSA01.18) tiene conto delle complessità e della criticità delle aree e dei processi da *auditare* e delle non conformità e dei reclami emersi nel corso degli *audit* precedenti. Lo *standard* di controllo in questione consta, quindi, nella previsione di sistematiche verifiche circa lo stato di attuazione delle misure adottate e la corretta applicazione di quanto previsto dal Sistema di Gestione aziendale “Sicurezza ed Ambiente”, con la contestuale previsione di azioni correttive qualora si rilevino scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette misure tecniche ed organizzative oltre che la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive previste;
- **PGSA 16 “Gestione delle non conformità – azioni correttive e preventive”**. Con tale procedura Fly definisce le modalità operative per quanto concerne: (i) la definizione di “pratica di non conformità” (PNC – MSA03.16), (ii) la rilevazione delle Non Conformità (NC) (segnalazioni di anomalia, situazione pericolosa o proposta di miglioramento – MSA01.16, mancati infortuni ed infortuni, incidenti ambientali, rilievi emersi a seguito di *audit*), (iii) la identificazione, descrizione e registrazione delle NC sul gestionale “NLO” nonché (v) la gestione delle relative risoluzioni (flusso di gestione di una PNC sino alla sua chiusura o sino all'adozione di azioni diverse e conseguenti quali la richiesta di una azione correttiva o preventiva);
- **PGSA 17 “Gestione infortuni, mancati infortuni, incidenti e medicazioni”**. Con tale procedura Fly ha definito la metodologia che deve essere osservata dall'organizzazione per (i) analizzare le cause di un infortunio, di un mancato infortunio, di un incidente o di una medicazione, (ii) individuare ed attuare le azioni correttive atte ad impedire il ripetersi di tali eventi (con contestuale definizione di un “programma di attuazione”), (iii) individuare ed attuare le azioni preventive atte ad impedire che i comportamenti e

le situazioni pericolose evidenziate possano arrecare danni a persone, cose e strutture (rif. **Allegato 1** “Modulo medicazione SGE”, **Allegato 2** “Indagine su medicazione – preposti” e **Allegato 3** “Modello analisi cause”).

#### 4.4.2.7 Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie

La gestione dell’*“attività sensibile”* connessa alla richiesta e alla raccolta della documentazione e/o delle certificazioni obbligatorie per legge in materia di SSL ed Ambiente e connesse all’esercizio dell’attività di Fly (art. 30, comma 1 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede i seguenti *standard* di controllo specifici:

- **PGSA 02 “Prescrizioni legali”** che mira ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche applicabili a Fly in materia di SSL ed Ambiente, con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che la Società sia a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, che sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e che sia capace di operare in accordo con autorizzazioni e permessi, il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto (rif. **MSA01.02** “Elenco della normativa” e “Scadenziario normativo” del gestionale “Risolvo”);
- **PGSA 01 “Gestione dei documenti e delle registrazioni”**. Con tale procedura vengono gestite le registrazioni degli adempimenti legislativi sopra detti e viene assicurata la conformità alle prescrizioni legislative nonché l’efficacia del Sistema di Gestione “Sicurezza ed Ambiente” di Fly (rif. **MSA01.01** “Documenti interni del SGSA”);
- **PGSA 16 “Gestione delle non conformità – azioni correttive e preventive”**. È la procedura prevista da Fly per la gestione dei mancati rispetti degli adempimenti legislativi, che vengono gestiti – quindi - come delle “non conformità” di processo (vedi *supra*).

#### 4.4.2.8 Attività di periodica verifica dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Gli *standard* di controllo specifici di Fly collegati all’*“attività sensibile”* in questione constano di procedure che prevedono il controllo periodico dei dati e/o degli indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il Sistema di Gestione “Sicurezza ed Ambiente” di Fly e, conseguentemente, la verifica di quella che è l’applicazione nonché l’efficacia delle procedure dalla stessa adottate, valide come “*protocolli cautelari*” ai fini della prevenzione del c.d. “*rischio-reato*” in materia di SSL (art. 30, comma 1 lett. h) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il richiamo è alle procedure che seguono:

- *PGSA 19* “Misurazioni delle prestazioni e riesame della direzione”. È la procedura con la quale la Società intende sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori oltre che sull’ambiente, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di Fly al dettame normativo nonché l’andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi che l’azienda si è data (rif. **MSA09.19** “Obiettivi e traguardi” e **MSA10.19** “Tracking progetti sicurezza-ambiente”);
- *Paragrafo 3.3 della PGSA 19 rubricato* “Riesame della Direzione”. All’interno del paragrafo in questione la Società ha definito i soggetti responsabili e le modalità operative da osservare nel programmare e dare corso, annualmente, al “Riesame della Direzione Aziendale”. Nel corso dell’attività di “Riesame” devono – infatti - essere presi in

*considerazione ed analizzati taluni elementi minimi di “input” (adeguatezza della Politica integrata per la SSL e l’Ambiente; processo di analisi del contesto; comunicazioni rilevanti provenienti dagli Stakeholders esterni; requisiti legali applicabili all’organizzazione; informazioni sulle prestazioni in ambito SSL ed Ambiente; risultato collettivo anonimo della sorveglianza sanitaria; risultati degli audit e delle non conformità ricevute ed aperte nel corso dell’anno; emergenze ambientali; risultati dei monitoraggi ambientali e delle analisi sugli scarichi ed emissioni; stato della formazione erogata nel corso dell’anno; consultazione e coinvolgimento dell’RLS; esiti della riunione periodica; stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel precedente riesame; valutazioni sulla idoneità, adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione “Sicurezza-Ambiente”) ed altri di “output” (obiettivi e traguardi da programmare per l’anno successivo; progetti di miglioramento del Sistema SSL ed Ambiente e risorse necessarie presentate a budget per l’avvio dei progetti stessi). A valle dell’attività di “Riesame”, tutti gli aspetti e le opportunità di miglioramento così identificate vengono inserite e formalizzate all’interno del modulo MSA09.19 “Obiettivi e traguardi”. In aggiunta a ciò, sempre nell’ottica del miglioramento continuo, l’organizzazione finanzia annualmente progetti per l’implementazione ed il miglioramento di taluni aspetti legati alla SSL ed all’Ambiente, nati anche su segnalazione e proposta dei vari Responsabili di Funzione. Tutti i progetti di SSL ed Ambiente finanziati dall’organizzazione vengono – poi - riassunti all’interno del modulo MSA10.19 “Tracking progetti sicurezza-ambiente”, che viene poi appeso in bacheca e reso consultabile da parte di tutto il personale.*

#### **4.4.2.9 Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

Gli *standard* di controllo specifici di Fly collegati all’attività sensibile in questione si sostanziano in una chiara articolazione delle funzioni in materia di SSL tale da garantire una struttura organizzativa aziendale che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi in materia prevenzionistica (per quanto concerne l’attuale assetto organizzativo di Fly in materia di SSL si rinvia allo specifico “*Organigramma*” della Società, presente – nella versione da ultimo aggiornata – all’interno del gestionale aziendale “NILO”). I ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali vengono altresì comunicati ai soggetti responsabili mediante apposita formalizzazione dei rispettivi incarichi (rif. “*Nomina RSPP*”, “*Nomina Medico competente*”, “*Nomina Preposto*”, “*Nomina addetto gestione emergenze*”, “*Nomina addetto Primo Soccorso*”, “*Nomina PES*”, “*Nomina PAV*”). Inoltre, eventuali modifiche organizzative che possono interessare le persone che ricoprono in Fly una “*posizione di garanzia*” in materia di SSL sono altresì opportunamente e previamente gestite attraverso la procedura **PGSA 07 “Gestione dei cambiamenti e modifiche”**.

---

## V. REATI IN MATERIA AMBIENTALE (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)

### 5.1 Premessa e repertorio dei reati

Il d.lgs. 7 Luglio 2011 n. 121, nel venire a recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE), ha introdotto, all'interno del d.lgs. 231/2001 (in seguito anche il "Decreto"), l'**art. 25-undecies**, inserendo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerosi illeciti ambientali già contenuti nel d.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti ed atmosfera) ed in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07.02.1992 n. 150) e di misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (Legge 28.12.1993 n. 549), oltre che due nuovi reati ambientali quali quelli previsti dall'art. 727-bis c.p. rubricato "*uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*" e dall'art. 733-bis c.p. recante "*distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*".

Successivamente, l'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha novellato il comma 1 dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 estendendo il campo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti a nuove fattispecie penali, di natura delittuosa, sia dolose che colpose, previste ai danni dell'ambiente, tra le quali si richiamano – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - il reato di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (rif. art. 452-bis c.p., art. 452-*quater* c.p. e art. 452-*quinquies* c.p.).

L'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale viene – quindi – riportato nella **Tabella** che segue.

I reati ambientali presupposto *ex art. 25-undecies* del d.lgs. 231/2001 (così come integrato dalla Legge 68/2015 sui delitti contro l'ambiente)

Articoli	Condotta sanzionata	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
<b>Inquinamento ambientale</b> art. 452- <i>bis</i> c.p.	cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna	da 250 a 600 quote	non superiore ad 1 anno
<b>Disastro ambientale</b> art. 452- <i>quater</i> c.p.	cagionare abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo	da 400 a 800 quote	non inferiore a 3 mesi né superiore a 2 anni (rif. art. 13, comma 2, d.lgs. 231/01)
<b>Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi</b> art. 452- <i>quinqüies</i> c.p.	cagionare l'inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.) o il disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.) per colpa	da 200 a 500 quote	
<b>Traffico ed abbandono di</b>	cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi	da 250 a 600 quote	

<p><b>materiale ad alta radioattività</b> art. 452-<i>sexies</i> c.p.</p>	<p>illegittimamente di materiale ad alta radioattività, abusivamente</p>		
<p><b>Reati associativi finalizzati a commettere un delitto contro l'ambiente</b> art. 452-<i>octies</i> c.p.</p>	<p>- quando l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-<i>bis</i> c.p. - quando l'associazione di tipo mafioso di cui all'art.416-<i>bis</i> c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-<i>bis</i> c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale</p>	<p>da 300 a 1000 quote</p>	
<p><b>Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti</b> art. 452-<i>quaterdecies</i>, comma 1, c.p.</p>	<p>cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto</p>	<p>da 300 a 500 quote</p>	<p>non superiore a 6 mesi</p> <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione</p>

<p><b>Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività</b> art. 452-<i>quaterdecies</i>, comma 2, c.p.</p>	<p>cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto</p>	<p>da 400 a 800 quote</p>	<p>non superiore a 6 mesi</p> <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione</p>
<p><b>TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI SELVATICHE PROTETTE</b></p>			
<p>art. 727-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>- uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie); - distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie);</p>	<p>fino a 250 quote</p>	
<p><b>TUTELA DELL'HABITAT</b></p>			
<p>art. 733-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione</p>	<p>da 150 a 250 quote</p>	

ACQUA - d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152			
art. 137, comma 2	scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 137, comma 3	scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente	da 150 a 250 quote	
art. 137, comma 5, primo periodo	scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente	da 150 a 250 quote	
art. 137, comma 5, secondo periodo	scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 137, comma 11	violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 137, comma 13	scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia	da 150 a 250 quote	

<b>RIFIUTI – d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b>			
art. 256, comma 1, lett. a)	attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione	fino a 250 quote	
art. 256, comma 1, lett. b)	attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione	da 150 a 250 quote	
art. 256, comma 3, primo periodo	realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione	da 150 a 250 quote	
art. 256, comma 3, secondo periodo	realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 256, comma 4,	inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	sino a 125 quote (se si tratta di rifiuti non pericolosi) da 75 a 125 quote (se si tratta di rifiuti pericolosi) da 100 a 150 quote (se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi)	
art. 256, comma 5	attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione	da 150 a 250 quote	
art. 256, comma 6, primo periodo	effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al	fino a 250 quote	

	D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254		
art. 257, comma 1	omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)	fino a 250 quote	
art. 257, comma 1	omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito	fino a 250 quote	
art. 257, comma 2	omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)	da 150 a 250 quote	
art. 258, comma 4, secondo periodo	predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti	da 150 a 250 quote	
art. 259, comma 1	traffico illecito di rifiuti	da 150 a 250 quote	
art. 260-bis	<i>L'art. 6 del D.L. 135/2018 e s.m.i., "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha soppresso il SISTRI.</i>		
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA – d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b>			
art. 279, comma 5	emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	fino a 250 quote	

## TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

<p>art. 1, comma 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;</li> <li>- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato;</li> <li>- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;</li> <li>- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;</li> <li>- commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;</li> <li>- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione</li> </ul>	<p>fino a 250 quote</p>	
<p>art. 1, comma 2</p>	<p>comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. 1, comma 1</p>	<p>da 150 a 250 quote</p>	
<p>art. 2, comma 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegato B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;</li> <li>- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;</li> </ul>	<p>fino a 250 quote</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;</li> <li>- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;</li> <li>- commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;</li> <li>- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n. 338/97</li> </ul>		
art. 2, comma 2	comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. 2, comma 1	fino a 250 quote	
art. 6, comma 4	detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	fino a 250 quote	
art. 3 bis, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- falsificazione o alterazione di certificati o licenze;</li> <li>- false dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;</li> <li>- utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;</li> <li>- omessa o falsa notifica all'importazione;</li> </ul>	fino a 250 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 1 anno); da 150 a 250 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 2 anni); da 200 a 300 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 3 anni);	

		da 300 a 500 quote (se la pena è superiore nel massimo a 3 anni);	
<b>TUTELA OZONO - Legge 28 dicembre 1993, n. 549</b>			
art. 3, comma 6	- autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal Reg. (CE) n. 3093/94; - produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge 549/1993 (fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 3093/94);	da 150 a 250 quote	
<b>INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI - d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202</b>			
art. 8, comma 1	versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78	da 150 a 250 quote	non superiore a 6 mesi. Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione
art. 8, comma 2	versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi  Si applica la sanzione della interdizione

			definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione
art. 9, comma 1	versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78	fino a 250 quote	
art. 9, comma 2	versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste	da 150 a 250 quote	non superiore a 6 mesi

## 5.2 Protocolli ambientali ed ulteriori strumenti gestionali e di controllo predisposti da Fly

Fly riconosce alla tutela dell'ambiente un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della propria organizzazione aziendale.

Conseguentemente la Società ha adottato tutta una serie di protocolli cautelari che trovano traduzione all'interno del proprio Sistema di Gestione Integrato "*Sicurezza ed Ambiente*" in linea – per la parte ambientale – con i principali requisiti di cui alla norma UNI ISO 14001:2015, al fine di:

- a) garantire il rispetto dell'ambiente esterno, riconosciuto come valore costituzionalmente protetto;
- b) assicurarsi di ottemperare a quanto stabilito nella **Politica** integrata di Gruppo e dimostrare tale conformità alle parti interessate esterne;
- c) stabilire obiettivi di miglioramento continuo tenendo conto di quanto prescritto nella Politica integrata di Gruppo;
- d) tenere sotto controllo i processi e le attività dell'organizzazione che possano generare impatti sull'ambiente esterno;
- e) valutare, controllare e ridurre al minimo – ove tecnicamente possibile – l'impatto ambientale di ciascun aspetto relazionato alle attività, processi, prodotti e servizi propri dell'organizzazione;
- f) applicare, mantenere attive e migliorare le proprie prestazioni per la tutela dell'ambiente esterno;
- g) controllare, ottimizzare e ridurre al minimo - ove tecnicamente possibile – la produzione di rifiuti e ogni genere di emissione nell'ambiente esterno;
- h) garantire la conformità alle prescrizioni legislative poste a tutela dell'ambiente esterno;
- i) garantire un sistema organizzativo, gestionale e di controllo che costituisca un valido strumento per prevenire la commissione di possibili reati ambientali a carico della Società *ex art. 25-undecies* del d.lgs. 231/2001.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi e a tutti gli altri strumenti di gestione e di controllo adottati dalla Società, in particolare quando debbono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

La tutela dell'ambiente esterno si consegue – infatti - con la partecipazione attiva di tutti coloro che operano all'interno della Società i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, comportamenti che siano conformi alla legge e alle procedure aziendali oltre che a tutti gli altri strumenti organizzativi e gestionali previsti dalla Società.

Fly ha infatti implementato - all'interno della propria organizzazione – un insieme codificato e strutturato di strumenti organizzativi e procedurali che fanno parte del Sistema di Gestione Integrato "*Sicurezza ed Ambiente*" della Società e che costituiscono a tutti gli effetti dei validi "*protocolli cautelari*" atti a prevenire la commissione del c.d. "*rischio-reato*" in materia ambientale di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

## 5.3 Sintesi delle “attività sensibili” di Fly

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies del Decreto.

A seguito dell’ “Analisi del contesto” fatta dalla Società (rif. procedura **PGSA 22** “Analisi del contesto”) e della “Identificazione e valutazione dei rischi ambientali” (rif. Procedura **PGSA 24**), è risultato che le attività condotte da Fly, esposte maggiormente a “rischio reato” ex d.lgs. 231/2001, sono quelle di:

1. gestione, in qualità di “produttore”, di rifiuti industriali;
2. possibili condotte di contaminazione e/o compromissione e/o deterioramento delle matrici ambientali;
3. gestione degli impianti che comportano emissioni in atmosfera (ivi compresa la gestione delle sostanze lesive dell’ozono);
4. gestione degli scarichi di acque reflue industriali;
5. gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
6. selezione e gestione dei fornitori dei servizi di analisi chimica delle diverse matrici ambientali sottoposte a controlli.

Tenuto conto del processo produttivo proprio di Fly e dell’analisi delle attività svolte presso lo stabilimento, non sono state – invece - ritenute configurabili per la Società le fattispecie di reato ambientale previste dall’art. 25-undecies del Decreto in materia di:

- tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette e tutela dell’Habitat: le attività di Fly non insistono specificamente su aree protette o particolarmente sensibili da un punto di vista naturalistico ed ambientale;
- inquinamento doloso o colposo del mare da sostanze inquinanti: Fly non è armatore di navi e nessuna delle attività svolte dalla Società può comportare fattispecie di reato inerenti a tale profilo ambientale.

## 5.4 Protocolli cautelari per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali di cui al d.lgs. 231/2001, in relazione alle attività concretamente svolte da Fly

I protocolli cautelari hanno come obiettivo strategico di fondo quello della “cautela”, cioè l’apprestamento di misure idonee a ridurre, continuativamente e ragionevolmente, il c.d. “rischio-reato”.

Lo strumento per conseguire questo obiettivo è la predisposizione di un sistema operativo di gestione che coinvolga una pluralità di soggetti e di funzioni.

Fly ha predisposto – a tal fine – una serie di *protocolli cautelari* (procedure ed istruzioni operative), all’interno del suo Sistema di Gestione Integrato “Sicurezza ed Ambiente”, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato ambientale che sono concretamente “a rischio” per la Società, ai sensi dell’art. 25-undecies del Decreto.

### 5.4.1 Gestione degli impatti ambientali

Nella prospettiva di voler informare il proprio agire ai principi della prevenzione rispetto al c.d. “rischio-reato” in materia ambientale (con particolare, anche se non esclusivo riferimento, ai nuovi delitti di inquinamento e di disastro ambientale di cui agli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies c.p.) ed al fine di garantire la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali secondo una logica di miglioramento continuo, la Società ha proceduto ad una “**Analisi del Contesto**” in cui si inserisce (rif. procedura **PGSA 22** “*Analisi del contesto*”) ed, a valle di ciò, ha elaborato un documento di “**Analisi degli impatti ambientali**” (rif. procedura **PGSA 24** ed **Allegato 4** alla stessa), i cui risultati sono stati riportati all’interno di uno specifico modulo che viene rivisto con cadenza almeno annuale e che riporta le azioni individuate dalla Società per gestire i rischi rilevati e gli eventuali obiettivi di miglioramento (rif. **MA01.24** “*Valutazione dei rischi ambientali*”). Tali strumenti cautelari hanno permesso alla Società di:

- individuare quali sono i **beni giuridici tutelati** dalle norme ambientali (acqua, aria, suolo, sottosuolo, pubblica incolumità, etc.);
- valutare il **contesto di riferimento** ove opera la Società ovvero l’eventuale presenza di aree naturali protette, di vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici, archeologici, etc.;
- individuare le **fonti di pericolo** (ossia di probabilità di lesione) dei beni giuridici tutelati dalle norme sopra dette, insite nell’esercizio della propria attività d’impresa (produzione e stoccaggio di rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue industriali, sostanze e loro modalità di impiego, materie prime, eventi pregressi, sorgenti inquinanti, etc.) e le modalità di gestione degli aspetti ambientali da parte della Società (rif. **MA01.24** “*Valutazione dei rischi ambientali*”);
- misurare gli impatti ambientali, analizzando il loro livello di “*rischiosità*” e, conseguentemente, individuare ed attuare opportune misure per controllare e mitigare il livello di “*rischio*” così rilevato.

Gli esiti della valutazione dei rischi ambientali ed il “*livello*” di rischio così rilevato sono stati – quindi – assunti dalla Società a “*road map*” nella identificazione delle “*attività a rischio-reato ambientale*” ex d.lgs. 231/2001 e, conseguentemente, nella individuazione di cosa si può fare per neutralizzare o, comunque, contenerne la “*pericolosità*”, tenuto conto degli “*scenari di esposizione*” emersi a valle della valutazione sopra detta, predisponendo tutti quegli strumenti, *in primis*, tecnici oltre che *programmatici, organizzativi, gestionali e procedurali*, volti a costituire quel complesso di “**cautele**” funzionali – in una logica di *corporate liability* e di Modello organizzativo – a minimizzare il c.d. “*rischio-reato*” e a non incorrere, quindi, in un profilo di “*colpa di organizzazione*” (c.d. fase di *risk management*).

#### 5.4.2 Gestione dei rifiuti e dei possibili eventi di contaminazione o compromissione o deterioramento delle matrici ambientali

Per tali “*attività sensibili*” occorre:

1. individuare la figura giuridica del “*produttore*”, per ogni specifica attività nella quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione degli stessi;
2. effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti prodotti, mediante l’attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di una loro corretta gestione;
3. in caso di identificazione di rifiuti caratterizzati dalle c.d. voci “*a specchio*”, commissionare apposite analisi chimiche a laboratori accreditati e qualificati per la tipologia di contaminanti ricercati;
4. selezionare gli operatori professionali che effettuano, su incarico di Fly, le attività di trasporto,

- recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, verificando – una volta conferito l’incarico – l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni rese in conformità alla normativa ambientale;
5. verificare la corretta presenza del codice CER attribuito al rifiuto ed indicato nel formulario di trasporto rifiuti tra quelli riportati all’interno dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del trasportatore e della autorizzazione/comunicazione del soggetto destinatario del conferimento (impianto di recupero o smaltimento);
  6. controllare e verificare che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano conformi al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.;
  7. gestire i rifiuti al fine di evitare che avvenga la mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi;
  8. gestire sistematicamente i depositi temporanei leciti, verificando e controllando periodicamente il rispetto delle prescrizioni di legge;
  9. verificare che il rifiuto venga caricato correttamente e che il mezzo venga coperto per evitare perdite accidentali;
  10. aggiornare i registri di carico e scarico rifiuti all’atto della produzione e della movimentazione degli stessi o, comunque, entro i termini previsti per legge;
  11. compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti;
  12. predisporre idonee procedure operative al fine di garantire una corretta gestione delle situazioni legate a possibili emergenze ambientali;
  13. predisporre idonee procedure operative al fine di garantire, in caso di evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, l’invio delle comunicazioni agli Enti competenti ed, eventualmente, il rispetto delle varie fasi imposte dalla bonifica;
  14. verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

In considerazione di quanto sopra, Fly ha previsto una serie di *standard* di controllo specifici in materia ambientale che dettano specifiche regole cautelari funzionali a prevenire i reati presupposto in materia di “*gestione dei rifiuti*” e di “*contaminazione e/o compromissione e/o deterioramento delle matrici ambientali*” ed, in particolare:

- **PGSA 25 “Gestione dei rifiuti”**: con tale protocollo cautelare la Società ha inteso definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per una corretta gestione dei rifiuti prodotti da Fly (classificazione, stoccaggio, registrazione, raccolta ed avvio a recupero/smaltimento e trasporto degli stessi, anche transfrontaliero), per il tramite anche di specifici Allegati e/o moduli che ne fanno parte sostanziale ed integrante (rif. **Allegato 1** “*Layout area stoccaggio rifiuti*”, **MA01.25** “*Check-list rifiuti*”) e di un apposito software che ne agevola la gestione (rif. SiQa). Per il trasporto, lo smaltimento, il recupero e l’eventuale intermediazione di rifiuti, Fly si appoggia esclusivamente a gestori qualificati, debitamente riportati all’interno di uno specifico elenco (rif. **MA02.25** “*Elenco trasportatori-gestori rifiuti*”) e monitorati sotto il profilo autorizzatorio da parte del “Responsabile rifiuti” di Fly;
- **IOA01.25 “Compilazione formulari e registro carico-scarico”**: è l’istruzione operativa prevista da Fly quale strumento formativo ed informativo per le funzioni interne all’organizzazione al fine di supportarle nella corretta compilazione del registro carico-scarico rifiuti e dei Formulari di identificazione rifiuti;
- **PGSA 21 “Procedura relativa alla gestione dell’emergenza”**: nel protocollo cautelare in questione ed, in particolare, in alcuni dei suoi **Allegati**, l’organizzazione ha preso in considerazione e regolamentato l’“*emergenza ambientale*” come possibile scenario incidentale da valutare all’interno del proprio “*Piano per la gestione delle emergenze*” (rif. **Allegato D**). La Società ha altresì provveduto a definire in modo chiaro e puntuale le misure da attuare per prevenire e/o comunque

gestire eventuali emergenze di tal genere, al fine di attenuare l'impatto che ne potrebbe derivare per l'ambiente, nonché le modalità da osservare e le comunicazioni da effettuare al verificarsi in Fly di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare o compromettere o deteriorare le matrici ambientali (rif. **Allegato O** "*Gestione degli sversamenti accidentali*").

### 5.4.3 Gestione delle emissioni in atmosfera

Per tale "*attività sensibile*" occorre:

1. verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
2. provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente;
3. attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione alle emissioni in merito a: (i) modalità di captazione e di convogliamento, (ii) rispetto dei valori limite di emissioni, (iii) rispetto delle prescrizioni autorizzative, (iv) rispetto dei metodi di campionamento ed analisi, (v) rispetto della periodicità dei controlli di competenza, (vi) manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
4. mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
5. presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali;
6. mappare tutti gli impianti contenenti sostanze lesive dello strato di ozono, dando corso ed evidenza alle manutenzioni ed ai controlli periodici previsti per legge;
7. verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

In considerazione di quanto sopra Fly ha previsto degli *standard* di controllo ambientali che dettano specifiche regole cautelari funzionali a prevenire i reati presupposto in materia di "*emissioni in atmosfera*" e di corretta gestione delle "*sostanze lesive dell'ozono*" ed, in genere, di contaminazione e/o compromissione e/o deterioramento delle matrici ambientali. In particolare:

- **IOA16.13** "*Gestione delle emissioni in atmosfera*": con il protocollo cautelare in questione la Società ha inteso definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per una corretta gestione ed analisi delle emissioni in atmosfera prodotte da Fly, nel rispetto dei titoli autorizzatori rilasciati dagli enti e per il tramite dei sistemi di monitoraggio (rif. **MA12.19** "*Emissioni in atmosfera*") e dei piani di manutenzione opportunamente previsti dalla Società (rif. **PGSA13** "*Controllo manutenzione corretto uso attrezzature macchine impianti*"). Eventuali modifiche degli impianti esistenti che possono impattare sugli scenari autorizzativi esistenti vengono opportunamente e preventivamente valutati e gestiti per il tramite dell'apposito protocollo cautelare previsto dall'organizzazione (rif. **PGSA 07** "*Gestione dei cambiamenti e delle modifiche*");
- **IOA17.13** "*Sostanze lesive per l'ozono*". È l'Istruzione Operativa con la quale Fly ha definito le modalità gestorie e di monitoraggio previste dall'organizzazione per un corretto funzionamento degli impianti di refrigerazione e delle pompe di calore che presentano sostanze lesive dello strato dell'ozono dell'atmosfera terrestre, al fine garantirne la conformità al dettame normativo e limitarne gli impatti sull'ambiente.

### 5.4.4 Gestione degli scarichi delle acque reflue industriali

Per tale "*attività sensibile*" occorre:

1. verificare la presenza di punti di scarico di acque reflue industriali provenienti dalle attività svolte presso il sito;
2. ottenere, prima di attivare uno scarico contenente acque reflue industriali, le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa in vigore a seguito di presentazione di una regolare domanda di autorizzazione allo scarico conforme alle prescrizioni di legge;
3. presentare una nuova domanda di autorizzazione, in caso di modifica degli scarichi;
4. rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo specifica autorizzazione in tal senso;
5. mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
6. dotare ogni scarico di pozzetto di ispezione e campionamento accessibile e a monte dello scarico stesso;
7. verificare periodicamente i parametri chimico-fisici indicati nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione, anche per il tramite di idonei sistemi di depurazione;
8. rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
9. rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, in quanto i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizioni con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
10. verificare periodicamente il corretto adempimento dei precedenti adempimenti.

In considerazione di quanto sopra Fly ha previsto un apposito protocollo preventivo ambientale che detta specifiche regole cautelari funzionali a prevenire i reati presupposto in materia di “scarichi di acque reflue industriali” e di contaminazione e/o compromissione e/o deterioramento delle matrici ambientali ed, in particolare:

- **IOA15.13 “Gestione scarichi idrici”**: con il protocollo cautelare in questione la Società ha inteso definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per una corretta identificazione e gestione degli scarichi di acque reflue industriali presenti all’interno di Fly (sia in situazioni ordinarie che anomale), nel rispetto dei titoli autorizzatori rilasciati dagli enti e per il tramite di misure tecniche, sistemi di monitoraggio (rif. **MA11.19 “Scarichi in acqua e nel suolo”**) e piani di manutenzione opportunamente previsti dalla Società. Eventuali modifiche degli impianti esistenti che possono impattare sugli scenari autorizzativi esistenti vengono opportunamente e preventivamente valutati e gestiti per il tramite dell’apposito protocollo cautelare previsto dall’organizzazione (rif. **PGSA 07 “Gestione dei cambiamenti e delle modifiche”**);
- **IOSA14.13 “Gestione impianto di depurazione”**. È l’Istruzione Operativa con la quale Fly ha definito le modalità gestorie e di monitoraggio previste dall’organizzazione per un corretto ed efficace funzionamento dell’impianto di depurazione, nel rispetto dei parametri delle leggi e delle normative vigenti, precisando in modo puntuale i controlli che devono essere effettuati e le azioni da porre in essere in caso di anomalie o malfunzionamenti dell’impianto (rif. **MA11.13 “Check list depuratore”**).

## 5.4.5 Gestione dei profili autorizzatori, di monitoraggio e di controllo

Ad integrazione e corollario di quanto sopra, la Società ha altresì previsto tutta una serie di procedure volte a garantire non solo una corretta gestione delle proprie autorizzazioni ma, anche, la conformità di Fly, dei suoi processi e delle sue attività al dettato normativo attraverso una pianificata attività di monitoraggio e

controllo, in una logica funzionale anche alla prevenzione del c.d. “rischio-reato” ex d.lgs. 231/2001 in materia ambientale. Tra queste:

- PGSA 02 “Prescrizioni legali” *che mira ad individuare, gestire, divulgare, mantenere aggiornate ed archiviare le normative cogenti e le disposizioni tecniche applicabili a Fly in materia di SSL ed Ambiente, con conseguente valutazione della conformità normativa della Società alle stesse. In questo modo vi è garanzia che la Società sia a conoscenza e operi secondo i requisiti di legge ed i regolamenti applicabili alle sue attività, che sia in grado di recepire tutti i possibili cambiamenti e che sia capace di operare in accordo con autorizzazioni e permessi, il tutto attraverso una valutazione periodica e sistematica del loro rispetto (rif. MSA01.02 “Elenco della normativa” e “Scadenziario normativo” del gestionale “Risolve”);*
- PGSA 19 “Misurazioni delle prestazioni e riesame della direzione”. *È la procedura con la quale la Società intende sorvegliare e misurare le caratteristiche di base delle attività e delle operazioni aziendali che possono avere un significativo impatto sull’ambiente oltre che sulla salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di verificare e tenere monitorata la conformità di Fly al dettame normativo nonché l’andamento delle sue prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi che l’azienda si è data (rif. MSA09.19 “Obiettivi e traguardi” e MSA10.19 “Tracking progetti sicurezza-ambiente”);*
- **Procedura 06.02.01.00 “Criteri di scelta e formazione del personale; gestione degli organigrammi”**. Tale procedura di Gruppo è tesa a garantire una razionalizzazione ed uniformità della formazione e dell’addestramento del personale che opera all’interno di tutto il Gruppo Forgital e che svolge attività influenzanti la qualità, la sicurezza e l’ambiente. L’attività formativa, infatti, viene valutata da Fly e dal Gruppo cui la stessa appartiene come una voce particolarmente importante nella prevenzione del c.d. “rischio-reato”. Tale *standard* stabilisce in particolare: (i) i ruoli e le responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione, (ii) le tempistiche da osservare per garantire la prevenzione e protezione dei lavoratori (ad esempio, in fase di assunzione, cambio mansione, insorgenza di nuovi rischi etc.), (iii) gli ambiti, i contenuti e le modalità della formazione (per gli addetti alla gestione delle emergenze rif. procedura **PGSA 21** “Procedura relativa alla gestione dell’emergenza”), (iv) il monitoraggio dell’inserimento lavorativo da parte dei preposti (rif. **Allegato 10** “Scheda addestramento”) nonché (v) la verifica dell’efficacia dell’attività formativa erogata (rif. **Allegato 7** “Modulo registrazione formazione ed informazione del personale sulla sicurezza” e **Allegato 3** “Scheda di valutazione Efficacia Formazione”);
- PGSA 10 “Gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi”. *Si tratta della procedura che regola le corrette modalità di acquisto, gestione, distribuzione e stoccaggio delle sostanze pericolose e delle relative “Schede di Sicurezza”, al fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo il rischio da esse rappresentato per le persone e per l’ambiente (rif. Allegato 1 “Criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi”, Allegato 2 “Elenco delle frasi H e P” e MS01.10 “Check list di controllo degli oli stoccati all’interno dello stabilimento”);*
- PGSA “Gestione dei lavori in appalto”. *È la procedura con la quale Fly definisce – tra le altre cose – l’attività preliminare di valutazione e qualifica che deve essere fatta dal personale aziendale prima di affidare a terzi un servizio o una attività che possono avere impatto sull’Ambiente o sulla SSL (ad esempio, servizi di consulenza, laboratori di analisi, etc.);*
- PGSA 18 “Audit del sistema”. *È la procedura che la Società si è data al fine di gestire la programmazione e l’attuazione sistematica di audit interni alla Società, i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un “Rapporto di audit” (MSA02.18), ove vengono notificati tutti i punti principali dell’audit e le eventuali azioni correttive e/o preventive richieste. In particolare, il programma degli audit in materia di SSL ed Ambiente (MSA01.18) tiene conto delle complessità e della criticità delle aree e dei processi da auditare e delle non conformità e dei reclami emersi nel corso degli audit precedenti. Lo standard di controllo in questione consta, quindi, nella previsione di sistematiche verifiche circa lo stato di attuazione delle misure adottate e la corretta applicazione di quanto previsto dal Sistema di Gestione aziendale “Sicurezza ed Ambiente”, con la contestuale previsione di azioni correttive qualora si rilevino scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette misure tecniche ed organizzative oltre che la verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle azioni correttive previste;*
- **PGSA 16 “Gestione delle non conformità – azioni correttive e preventive”**. Con tale procedura Fly definisce le modalità operative per quanto concerne: (i) la definizione di “pratica di non conformità” (PNC – **MSA03.16**), (ii) la rilevazione delle Non Conformità (NC) (segnalazioni di anomalia, situazione pericolosa o proposta di miglioramento – **MSA01.16**, mancati infortuni ed

infortuni, incidenti ambientali, rilievi emersi a seguito di *audit*), (iii) la identificazione, descrizione e registrazione delle NC sul gestionale “NILO” nonché (v) la gestione delle relative risoluzioni (flusso di gestione di una PNC sino alla sua chiusura o sino all’adozione di azioni diverse e conseguenti quali la richiesta di una azione correttiva o preventiva);

- *Paragrafo 3.3 della PGSA 19 rubricato “Riesame della Direzione”. All’interno del paragrafo in questione la Società ha definito i soggetti responsabili e le modalità operative da osservare nel programmare e dare corso, annualmente, al “Riesame della Direzione Aziendale”. Nel corso dell’attività di “Riesame” devono – infatti - essere presi in considerazione ed analizzati taluni elementi minimi di “input” (adeguatezza della Politica integrata per la SSL e l’Ambiente; processo di analisi del contesto; comunicazioni rilevanti provenienti dagli Stakeholders esterni; requisiti legali applicabili all’organizzazione; informazioni sulle prestazioni in ambito SSL ed Ambiente; risultato collettivo anonimo della sorveglianza sanitaria; risultati degli audit e delle non conformità ricevute ed aperte nel corso dell’anno; emergenze ambientali; risultati dei monitoraggi ambientali e delle analisi sugli scarichi ed emissioni; stato della formazione erogata nel corso dell’anno; consultazione e coinvolgimento dell’RLS; esiti della riunione periodica; stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel precedente riesame; valutazioni sulla idoneità, adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione “Sicurezza-Ambiente”) ed altri di “output” (obiettivi e traguardi da programmare per l’anno successivo; progetti di miglioramento del Sistema SSL ed Ambiente e risorse necessarie presentate a budget per l’avvio dei progetti stessi). A valle dell’attività di “Riesame”, tutti gli aspetti e le opportunità di miglioramento così identificate vengono inserite e formalizzate all’interno del modulo MSA09.19 “Obiettivi e traguardi”. In aggiunta a ciò, sempre nell’ottica del miglioramento continuo, l’organizzazione finanzia annualmente progetti per l’implementazione ed il miglioramento di taluni aspetti legati alla SSL ed all’Ambiente, nati anche su segnalazione e proposta dei vari Responsabili di Funzione. Tutti i progetti di SSL ed Ambiente finanziati dall’organizzazione vengono – poi - riassunti all’interno del modulo MSA10.19 “Tracking progetti sicurezza-ambiente”, che viene poi appeso in bacheca e reso consultabile da parte di tutto il personale.*

Tali procedure di sistema costituiscono, a tutti gli effetti, degli ulteriori protocolli cautelari predisposti dall’organizzazione per evitare di incorrere nei rischi di commissione dei reati specificamente previsti dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

## 5.5 Assetto organizzativo e sistema delle deleghe in materia ambientale

La Società, tenuto conto delle natura, delle dimensioni della propria organizzazione e del tipo di attività svolta, ha previsto una articolazioni di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi per l’ambiente.

In questo modo, Fly ha previsto una propria articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti in materia ambientale, per il tramite della cooperazione di più soggetti (rif. delegato funzionale in materia di prevenzione e tutela ambientale, Responsabile del SGA, Responsabile rifiuti, etc.) che - sulla base della valorizzazione delle necessarie competenze differenziate - si dividono il lavoro ripartendosi i compiti (rif. **PGA 23 “Ruoli, responsabilità ed autorità ambientali”**).

*L’assetto organizzativo di Fly in materia ambientale è – quindi - strutturato secondo lo schema riportato nell’“Organigramma ambientale” della Società, presente all’interno del gestionale aziendale “NILO”, cui si rimanda nella versione da ultimo aggiornata*